



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 763

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

14/04/2019 - 02:50

Indice

1. DDL S. 763 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 763	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	12
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018.	13
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 22 (pom.) del 23/10/2018.	17
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 26 (pom.) del 06/11/2018.	20
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 28 (pom.) del 13/11/2018.	24
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/11/2018.	27
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/11/2018.	31
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/11/2018.	34
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 26/11/2018.	36
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 24 (ant.) del 28/11/2018.	37
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 25 (ant.) del 29/11/2018.	38
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/12/2018.	39
1.3.2.1.12. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 37 (pom.) del 05/12/2018.	49
1.3.2.1.13. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 47 (ant.) del 16/01/2019.	51
1.3.2.1.14. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/01/2019.	56

1.4. Trattazione in consultiva	61
1.4.1. Sedute	62
1.4.2. Resoconti sommari	64
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	65
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/12/2018	66
1.4.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	68
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (pom.) del 03/12/2018	69
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (pom.) del 15/01/2019	75
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 30/01/2019	79
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019	86
1.4.2.3. 11 [^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	92
1.4.2.3.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 47 (pom.) del 21/11/2018	93
1.4.2.3.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 64 (pom.) del 09/01/2019	97
1.4.2.3.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019	102
1.4.2.4. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	110
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 10/12/2018	111

1. DDL S. 763 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 763
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

Iter

30 gennaio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.763

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Stefano Patuanelli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Michela Montecvecchi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Margherita Corrado](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Laura Bottici](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Cinzia Leone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Stefano Lucidi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Marinella Pacifico](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Gelsomina Vono](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 ottobre 2018)

[Barbara Floridia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 ottobre 2018)

[Giuseppe Auddino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 21 novembre 2018)

[Sergio Puglia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 21 novembre 2018)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 3 dicembre 2018

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2018**; annunciato nella seduta n. 33 del 7 agosto 2018.

Classificazione TESEO

INSEGNANTI , RUOLI E PIANTE ORGANICHE

Articoli

AUTONOMIA SCOLASTICA (Art.1), DISTRETTI SCOLASTICI (Art.1), REGIONI (Art.1), INCARICHI (Art.1), PRESIDI E VICE PRESIDI (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Barbaro \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 4 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 44 del 4 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 763

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 763

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRANATO**, **PATUANELLI**, **MONTEVECCHI**, **CORRADO**, **VANIN**, **ABATE**, **ANGRISANI**, **BOTTICI**, **CASTELLONE**, **DONNO**, **L'ABBATE**, **LANZI**, **LEONE**, **LUCIDI**, **PACIFICO**, **PIARULLI**, **ROMANO**, **TRENTACOSTE**, **VONO** e **FLORIDIA**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende eliminare dall'ordinamento giuridico vigente l'istituto della chiamata diretta, introdotto con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola», rivelatosi - come ampiamente prevedibile - un vero disastro.

L'obiettivo proposto, dunque, è quello di reindirizzare l'ordinamento scolastico verso più congrui binari costituzionali, abrogando quelle parti della riforma del 2015 che hanno permesso un accentramento di potere eccessivo in favore dei dirigenti scolastici. Tale intervento è, per tali ragioni, assolutamente necessario, al fine di superare le aberrazioni prodotte a danno dei docenti e del sistema scolastico in generale.

Il presente disegno di legge stabilisce interventi immediati e condivisi prevedendo altresì, in stretta ed inscindibile connessione con l'abolizione della chiamata diretta, la revisione normativa degli ambiti territoriali, anch'essi introdotti dalla «Buona scuola» e già definiti «albi» nella originaria versione del disegno di legge presentato dal Governo.

L'introduzione della titolarità su ambito, difatti, ha consentito la costituzione di posti «ulteriori» in scuole situate in comuni spesso molto distanti le une dalle altre, costringendo molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale.

L'introduzione di tali novità nella legislazione di settore ha prodotto un forte svilimento della professione docente, costringendo gli interessati da una parte a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall'esercizio dell'arbitrio di quest'ultimo, e, dall'altra, qualora assunti su ambito territoriale, a spostarsi di continuo da un istituto a un altro.

L'evidenza del fallimento delle riforme richiamate si è palesata, da ultimo, nell'accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i sindacati di categoria, con cui è stata abolita - dal contratto collettivo nazionale integrativo - la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici per i docenti titolari di ambito.

È tuttavia indispensabile procedere con la cancellazione dei richiamati istituti - chiamata diretta e ambiti territoriali - dalla normativa di rango primario. Per le ragioni richiamate si stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, che la ripartizione dell'organico dell'autonomia avvenga non già «su ambiti territoriali» ma sulle singole istituzioni scolastiche, con la possibilità dell'assegnazione ad una o più scuole, entro il limite di due comuni confinanti.

Il personale docente acquisisce, di norma, la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni medesime. Restano invece in vigore le norme con cui si dispone che il dirigente scolastico assicuri il buon andamento dell'istituzione scolastica e svolga compiti di gestione, valorizzando le risorse umane e il merito dei

docenti. Tali competenze, difatti, erano già presenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, in particolare dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La novità proposta, dunque, è relativa all'abrogazione di quelle parti della «Buona scuola» che hanno introdotto nel sistema d'istruzione statale, in pura logica aziendalistica, l'attribuzione diretta degli incarichi ai docenti da parte del dirigente scolastico, con l'obiettivo di tornare nuovamente all'assegnazione meritocratica dei posti secondo i criteri di cui all'articolo 400, comma 02, terzo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base ai quali sono gli stessi «vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione».

Difatti, constatato il fallimento delle scelte politiche compiute dai governi precedenti, fondate su una logica di depotenziamento del sistema dell'istruzione, è indispensabile intervenire per ribaltare la concezione di un sistema scolastico succube della gestione economica e fondato sul contenimento dei costi e sul taglio delle risorse.

Le politiche scolastiche devono tornare al centro dell'agenda politica nazionale ed è necessario che siano supportate da un'interlocuzione continua con docenti, studenti e famiglie, per evitare che vengano perpetrate ulteriori ingiustizie a danno di una Scuola che è già stata oltremodo bistrattata ed impoverita nell'offerta culturale.

L'abolizione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali, come fortemente richiesto dalla stragrande maggioranza dei docenti nei giorni in cui il Governo imponeva la riforma della «Buona scuola», si inserisce all'interno di tale solco, frutto della condivisione, del confronto e del dialogo con chi vive quotidianamente il mondo della scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, 71, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati;

b) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.»;

c) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell'assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse»;

d) il comma 70 è sostituito dal seguente:

«70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.»;

e) dopo il comma 73, sono inseriti i seguenti:

«73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall'anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.

73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente

disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.»;

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

«74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

g) al comma 109, lettera *a)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, con le modalità di cui al comma 68, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso, venendo assegnati ad una o più classi, acquisendo la piena titolarità nell'istituto con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 763
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 21 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 22 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

[N. 26 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 28 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

[N. 29 \(pom.\)](#)

14 novembre 2018

[N. 31 \(pom.\)](#)

21 novembre 2018

[N. 32 \(pom.\)](#)

22 novembre 2018

[N. 21 \(pom.\)](#)

26 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 24 \(ant.\)](#)

28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 25 \(ant.\)](#)

29 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 36 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2018

[N. 37 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 37 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 47 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

[N. 52 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

21ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[MONTEVECCHI](#)

indi del Presidente

[PITTONI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Associazione italiana attività musicali (AIAM), il presidente Francescantonio Pollice e la vice presidente Anna Calabro e, per la Camerata strumentale città di Prato, il presidente Guido Moradei, il direttore artistico Alberto Batisti e la sovrintendente Barbara Boganini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana attività musicali (AIAM) e della Camerata strumentale città di Prato

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il dottor POLLICE, presidente dell'Associazione italiana attività musicali (AIAM).

Interviene per porre un quesito il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) al quale risponde il dottor POLLICE.

Interviene anche la dottoressa CALABRO.

La [PRESIDENTE](#) congeda, ringraziandoli, i rappresentanti dell'AIAM e introduce l'audizione della Camerata strumentale città di Prato.

Hanno la parola il presidente, dottor MORADEI, il maestro BATISTI e la dottoressa BOGANINI.

I senatori [CANGINI](#) (*FI-BP*), [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [MARILOTTI](#) (*M5S*) intervengono, ponendo quesiti.

Hanno quindi la parola per replicare il maestro BATISTI e la dottoressa BOGANINI.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(822\)](#) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

[La senatrice NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1 che modifica la disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dettato dal decreto legislativo n. 206 del 2007, allo scopo di definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175, di rendere le disposizioni nazionali pienamente coerenti con le disposizioni delle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché di assicurarne piena esecuzione con riferimento agli adattamenti richiesti dall'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.

Si interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", sulle norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti a esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale, aggiornando, sotto il profilo terminologico, il riferimento all'Ufficio per lo sport e specificando che le competenze del medesimo Ufficio, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, concernono tutti i profili professionali di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (aspiranti guide, guide alpine-maestri di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche).

Illustra poi le disposizioni concernenti la procedura di rilascio della tessera professionale europea, il principio di piena collaborazione cui sono chiamate le autorità interne competenti nei confronti dei centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, e la disciplina delle misure compensative, volte ad armonizzare la disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali a quella prescritta dallo Stato membro d'origine del richiedente. Vengono inoltre integrate le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, al fine di favorirne l'adattamento in considerazione delle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia. Una specifica disposizione esclude che i diritti acquisiti in ostetricia si applichino ai titoli, ivi indicati,

acquisiti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013.

Passa quindi all'articolo 9, attuativo della direttiva (UE) 2017/1564 - alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018 -, che mira a garantire che le persone non vedenti o con disabilità visive abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale. A tal fine, sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: l'eccezione riguarda le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico. Dopo aver ricordato le categorie di beneficiari dell'eccezione, la RELATRICE descrive le modalità di trasformazione dell'opera in formato accessibile, segnalando che sono comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera sia già accessibile a taluni beneficiari, ma non ad altri, per via delle diverse disabilità. La realizzazione di una copia in formato accessibile di un'opera cui si ha legittimamente accesso è consentita, per suo uso esclusivo, al beneficiario (o a persona che agisce per suo conto) o, senza scopo di lucro, a una entità autorizzata che la può comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito a un beneficiario o ad altra entità autorizzata, affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. Sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile in base alle necessità specifiche dei beneficiari, rispettando l'integrità dell'opera. L'esercizio delle attività ammesse è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dell'eccezione introdotta sono prive di effetti giuridici. L'articolo prevede la possibilità di chiedere esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione, nonché delle spese necessarie per la consegna delle copie e stabilisce gli obblighi cui sono tenute le entità autorizzate a realizzare le copie in formato accessibile. Le informazioni accessibili devono anche essere trasmesse annualmente ai competenti uffici del MIBAC, ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata alle ore 16 per la programmazione dei lavori, avrà inizio al termine della seduta dell'Assemblea, che sta per riprendere.

Avverte inoltre che la seduta della Commissione viene ora sospesa e che riprenderà al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per dare comunicazione degli esiti della riunione stessa.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,55.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. [840](#) (decreto-legge sulla sicurezza pubblica) e n. [846](#) (decreto-legge sulla giustizia sportiva) e con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. [753](#) e n. [763](#), in materia di abolizione della chiamata diretta dei docenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello Stato di

previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto del Governo n. 50). L'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto in questione sarà pertanto inserito nell'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

PER UN'INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUS

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa si è convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sul FUS con ulteriori audizioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 22 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018
22^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda in primo luogo i fatti che hanno condotto al provvedimento d'urgenza in titolo, con particolare riferimento alla fissazione da parte del Commissario straordinario della FIGC di criteri e procedure per l'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e Serie B 2018/2019 e alla definizione del calendario del Campionato di Serie B a 19 squadre; rammenta anche l'impegno profuso dal Sottosegretario Giorgetti. Riferisce quindi sulle disposizioni che compongono il decreto-legge, con le quali sono apportate puntuali modifiche al codice del processo amministrativo volte a disciplinare le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. In particolare si estende alle richiamate controversie il rito abbreviato che il codice del processo amministrativo prevede in materia di contratti pubblici; si attribuiscono quelle medesime controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l'esercizio di tale giurisdizione esclusiva è attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, cui è dunque riconosciuta una competenza inderogabile; con una speciale disposizione relativa al giudizio cautelare per le suddette controversie si consente che le misure cautelari monocratiche provvisorie e i decreti che dispongano misure cautelari *ante causam* siano appellabili al Consiglio di Stato. Si consente inoltre al CONI di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Viene poi introdotta un'apposita disposizione che riserva in ogni caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,

le controversie già ricordate. Per le medesime controversie viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto e i regolamenti del CONI - e conseguentemente delle Federazioni sportive - prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono le controversie in questione anche nel merito e in unico grado e le cui pronunce sono rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Si prevede altresì che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dall'articolo 1 ora richiamato. Sono infine dettate disposizioni transitorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento d'urgenza in titolo, per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sulla parte dell'articolo 1 in cui sono enumerati e tipizzati i permessi di soggiorno speciali: la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo, nel disciplinare il permesso speciale di soggiorno per le vittime di violenza, inserisce la previsione che il permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza domestica consenta l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio (qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi). Illustra anche le lettere *l*) e *m*) relative - rispettivamente - all'ingresso e soggiorno per ricerca e all'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. La lettera *p*) riguarda l'accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore; ai titolari dei permessi di soggiorno speciali è comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizione con gli studenti italiani.

Illustra poi brevemente l'articolo 13, con il quale si prevede che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, senza che ciò pregiudichi l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno, tra i quali l'iscrizione scolastica dei figli. L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione della misura di prevenzione atipica del c.d. "Daspo", consistente in un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico. L'articolo 21, infine, estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cd. "Daspo" urbano, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 sulla falsa riga del testé citato "Daspo" sportivo e consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 300 euro) e nell'ordine di allontanamento da parte del sindaco.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

La senatrice **IORI** (*PD*) osserva come il provvedimento d'urgenza abbia l'unico scopo di strumentalizzare la paura dei cittadini, ma avrà come effetto quello di creare maggiore insicurezza. L'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari comporterà infatti il venir meno di un fondamentale strumento di integrazione, creando marginalità e clandestinità, con un aumento della propensione a delinquere e delle presenze illegali; priverà inoltre l'ordinamento italiano di un

essenziale strumento di attuazione degli articoli 2 e 10 della Costituzione. Anche l'articolo 12 del decreto-legge n. 113 produrrà maggiore insicurezza sia per i richiedenti asilo che per i cittadini italiani: disponendo il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) si determinerà un grave pericolo per la sicurezza pubblica, con il rischio di tensioni sociali. Verranno meno in tal modo i percorsi di integrazione che in quelle strutture sono attuati attraverso la conoscenza del territorio, l'apprendimento della lingua italiana, l'acquisizione di nuove competenze professionali e la costruzione di reti sociali nel territorio di accoglienza. Si produrrà così un enorme danno al Paese e verrà meno un importante fattore di crescita. Sottolinea infine come l'intero provvedimento sia improntato a una logica punitiva nei confronti dei migranti a suo giudizio poco lungimirante e inefficace ad affrontare i problemi legati al fenomeno della migrazione. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [MOLES](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(753) PITTONI ed altri. - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in titolo.

Interviene la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) chiedendo un chiarimento circa l'adozione del testo base.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di fare una proposta alla Commissione in un momento successivo.

Segue un breve dibattito nel quale prendono nuovamente la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (PD), il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) e il [PRESIDENTE](#).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la prossima settimana la Sottocommissione pareri sarà convocata per rendere il parere alla 12ª Commissione relativamente al disegno di legge n. [733](#) concernente la donazione *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 26 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PITTONI](#)

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 13a. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo. Si sofferma innanzi tutto sull'articolo 14, comma 4, con cui si prevede l'adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili; ricorda che tale intervento s'inscrive in un solco tracciato dalla 7ª Commissione del Senato nella passata legislatura con l'approvazione, al termine di un'apposita indagine conoscitiva, del Doc. XVII n. 6 sulla "mappa dell'abbandono dei luoghi culturali". Illustra poi alcune disposizioni recanti interventi per i territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017: l'articolo 22 detta le prescrizioni tecniche generali da seguire per l'ottenimento dei contributi previsti dal precedente articolo 21, finalizzati alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici stessi; tali contributi devono essere finalizzati, tra l'altro, a riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, nonché alla riparazione o al ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio danneggiati dall'evento sismico; per questi ultimi, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso. L'articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica, prevedendo che il nuovo Commissario per la gestione straordinaria degli eventi sismici provveda con propri atti a predisporre e approvare i seguenti piani: un piano delle opere pubbliche e delle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Si prevede poi che con atti del Commissario, sentito il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, siano predisposti e approvati piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili con l'obiettivo di assicurare, fin dall'anno scolastico 2018-2019, le condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica. Viene posto il vincolo dell'assenza di incremento della spesa di personale. Si prevede anche il possibile utilizzo di contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma di Ischia indicati all'articolo 17 del testo, entro un limite di spesa di 250 mila euro annui. Si prevede un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e indichi il finanziamento dell'intervento di restauro in base alle risorse disponibili. L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali: nell'elenco è compreso il Ministero dei beni e delle attività culturali. L'articolo 31, comma 6, consente al Commissario straordinario di avvalersi di esperti nell'ambito di un comitato "tecnico scientifico"; deve trattarsi di esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. L'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e l'inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si prevede inoltre che la predisposizione e l'invio al Commissario straordinario dei progetti degli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali avvenga sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario nella Cabina di coordinamento, sentiti i vice commissari. Viene inoltre disciplinata l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali. Passa quindi a illustrare l'articolo 42 - in materia di progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici - il quale stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi; la definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per consentire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, le somme disponibili sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad "altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture". L'articolo 42-*bis*, infine, prevede l'intesa *ex post* in Conferenza Stato-regioni sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di una disposizione della legge di bilancio per il 2017 che ha stabilito la destinazione, da parte dell'INAIL, di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche; la norma dà seguito a quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2018. Sono previste poi nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia innovativi, alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL; in entrambi i casi le spese di progettazione per la realizzazione dovevano essere sostenute dagli enti locali: pertanto la norma beneficia gli enti locali stessi. Infine, con una modifica al decreto legislativo n. 65 del 2017 si elimina la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da uno a tre interventi relativi alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi; pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta per consentire ad alcuni componenti, attualmente impegnati in una riunione di Gruppo, di partecipare ai lavori della Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il Vice ministro [FIORAMONTI](#) esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [IORI](#) (PD) interviene per rimarcare come il provvedimento in titolo venga meno, in concreto, alle finalità richiamate dalla relatrice: si riferisce in particolare agli interventi in materia di edilizia scolastica, per i quali sono stanziati risorse esigue e del tutto inadeguate a realizzare le innovazioni previste sia a livello di edilizia sia di didattica, e agli interventi di cui all'articolo 14, comma 4, le cui finalità sono contraddette dalla presenza nel decreto legge n. 109 di condoni e sanatorie per abusi edilizi; rileva come anche per questi interventi sono stanziati risorse insufficienti. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (M5S) la quale precisa come sia inesatto parlare di condoni poiché il provvedimento d'urgenza prevede solo la riapertura delle procedure e il riesame delle pratiche nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, non anche un'automatica approvazione delle istanze.

Interviene il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) per dichiarare l'astensione del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti ed è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 23 ottobre è stata avviata la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione illustrativa del senatore Barbaro. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che occorre porre l'attenzione sul tema dell'innovazione, centrale nel decreto legge in titolo, con riferimento all'edilizia scolastica, dai poli per l'infanzia alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

premesso che diversi edifici scolastici ospitati nei centri storici hanno sede in antichi palazzi o strutture e che, su poco meno di 45.000 edifici scolastici in Italia, il 15 per cento circa è stato riadattato allo scopo e che il 44 per cento è stato costruito in un periodo compreso fra l'inizio degli anni Sessanta e il 1980 (e risulta "non completamente a norma"), tanto che si può affermare, paradossalmente, che gli

edifici scolastici "storici" siano per molti aspetti più sicuri e migliori di quelli moderni;

premesso altresì che le scuole sono luogo in cui si svolge quotidianamente la vita di bambini e adolescenti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che, oltre a prevedere costanti lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, si superi l'antiquata idea della scuola-caserma e si favorisca il sorgere di strutture che:

- siano progettate secondo criteri architettonici più moderni e aggiornati per favorire modalità di incontro/confronto fra studenti;
- siano prive di barriere architettoniche;
- siano dotate di spazi destinati alle palestre e ai servizi connessi;
- prevedano servizi mensa per poter allungare il tempo scolastico e favorire didatticamente l'apprendimento.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 28 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per la Società italiana di pedagogia (SIPED), la presidente, professoressa Polenghi, e i membri del direttivo, professor Fiorucci e professor Bobbio; per l'Associazione I-Jazz, il presidente Beldi e il vice presidente Valori; per l'Associazione nazionale istituzioni concertistico orchestrali - ICO, il presidente Parri e il vice presidente Tiberi; per l'Associazione teatri italiani di tradizione - ATIT, il presidente Gagliardi, il vice presidente Paganelli e un componente del consiglio di presidenza Roberta Ziosi, accompagnati dal funzionario dell'Ufficio spettacolo dal vivo dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Pascali e dal responsabile delle relazioni esterne dell'AGIS, Barbuto. Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per le procedure informative della seduta.

Il **PRESIDENTE** avverte inoltre che delle procedure informative stesse sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti della Società italiana di pedagogia (SIPED)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 31 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

La professoressa POLENGHI e i professori FIORUCCI e BOBBIO svolgono il loro intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice [IORI](#) (PD).

Risponde il professor FIORUCCI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti della SIPED e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 14,15.

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione I-Jazz, dell'Associazione nazionale istituzioni concertistico orchestrali (ICO) e dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

L'avvocato GAGLIARDI, il dottor PARRI, il dottor BELDI' e il dottor VALORI svolgono i loro interventi.

Nessun chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'Associazione I-Jazz, dell'Associazione nazionale istituzioni concertistico orchestrali (ICO) e dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT) e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 753 e 763, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 880 e rinvio. Adozione del testo base)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 6 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato posto all'ordine il disegno di legge n. 880, avente oggetto strettamente connesso a quello dei disegni di legge n. 753 e n. 763.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 880 e propone di congiungerne la discussione al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 753 e 763. Propone inoltre di adottare come testo base il disegno di legge n. 763.

La Commissione conviene sulle proposte del relatore.

Interviene incidentalmente il senatore [RAMPI](#) (*PD*) sollecitando l'utilizzo della dizione più corretta di "chiamata per competenza", anziché quella impropria di "chiamata diretta".

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018
29ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza universitaria nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), il presidente Corsi.

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la definizione e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per tale procedura informativa.

La **PRESIDENTE** avverte inoltre che per tale procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** introduce l'audizione.

Il presidente CORSI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori Vanna [IORI](#) (PD), [MARILOTTI](#) (M5S), Simona Flavia [MALPEZZI](#) (PD), Orietta [VANIN](#) (M5S) e Bianca Laura [GRANATO](#) (M5S).

Risponde il presidente CORSI.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il presidente del CUNSF e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Interrogazione

Il vice ministro FIORAMONTI risponde all'interrogazione n. 3-00313 della senatrice Malpezzi sull'emanazione del regolamento per il reclutamento del personale d'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), evidenziando, preliminarmente, quanto già rappresentato ieri presso la Camera dei deputati in risposta ad un analogo quesito, e cioè che recenti disposizioni normative hanno previsto un ampio numero di interventi per il settore AFAM: incremento di risorse per ampliare le facoltà assunzionali da parte delle Istituzioni statali, trasformazione della graduatoria nazionale prevista dalla legge n. 128 del 2013 in graduatoria utile anche per le assunzioni a tempo indeterminato, previsione della costituzione di una nuova graduatoria nazionale per titoli in cui inserire coloro che hanno insegnato per almeno tre anni accademici in Istituzioni AFAM statali, incremento di risorse per consentire l'avvio per tutte le Istituzioni non statali del processo di statizzazione, riserva di una parte del *budget* assunzionale al passaggio dei docenti dalla seconda alla prima fascia.

Evidenzia, inoltre, che per l'anno accademico 2018-2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fornito al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro per la pubblica amministrazione i dati del *turn over* ai fini della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica che consentirà l'immissione in ruolo di nuovi professori e la possibilità di prevedere procedure concorsuali riservate per il passaggio alla I fascia dei professori di II fascia. In attesa dell'adozione definitiva del suddetto Decreto con il quale dovrebbe essere autorizzata l'assunzione di circa 500 professori, cui si aggiungono circa 380 passaggi dalla II alla I fascia, sono state attivate le procedure per permettere ai docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) e nelle graduatorie nazionali a norma della legge n. 143 del 2004 di poter esprimere le preferenze per la sede di servizio. In questi giorni si stanno avviando le procedure per consentire altresì la scelta delle sedi per i docenti collocati nella graduatoria di cui alla legge n. 128 del 2013: l'obiettivo è quello di giungere alla stipula dei contratti per l'assunzione a tempo indeterminato entro il mese di novembre. Nel frattempo, per assicurare la continuità didattica, le Istituzioni sono state autorizzate a prorogare i contratti in essere fino a nomina del docente titolare dell'insegnamento.

In parallelo si sta procedendo alla costituzione di una ulteriore graduatoria nazionale per titoli, in attuazione di quanto previsto dal comma 655 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018).

Ricorda, infatti, che in data 14 agosto è stato adottato il decreto ministeriale n. 597, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 settembre. Lo scorso 4 ottobre si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande dei candidati e, a seguito della valutazione delle commissioni, l'obiettivo è quello di avere le graduatorie definitive per il prossimo 23 novembre.

Si tratterà di una graduatoria utile, in subordine alle altre graduatorie vigenti, per l'attribuzione di contratti a tempo determinato e indeterminato che consentirà a coloro che negli ultimi 8 anni hanno insegnato per almeno 3 anni in Istituzioni AFAM statali, essendo stati chiamati da graduatorie di

Istituto, di essere collocati in una graduatoria nazionale.

Venendo adesso ai quesiti che mi sono stati posti sottolineo che, a quanto sopra si affianca l'adozione del "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" che, a distanza di ben 19 anni dalla legge n. 508 del 99, questo Esecutivo ha trasmesso al DAGL ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

Grazie al suddetto regolamento le singole Istituzioni AFAM statali saranno in grado di procedere autonomamente alla predisposizione di piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con la propria dotazione organica e gli equilibri di bilancio.

Nell'ambito del anzidetto Regolamento, si prevede per le singole Istituzioni l'obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione e nel rispetto dei limiti di spesa, una quota pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento del *budget*, al reclutamento per titoli ed esami, nel caso in cui siano stati assunti per soli titoli, di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio nell'Istituzione che bandisce la procedura, assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta. Ricorda come nella scorsa legislatura si fosse cercata una soluzione per il Sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), connotato da una disordinata stratificazione normativa, da mancati adempimenti e dall'assenza di concorsi che impedisce ai più giovani l'accesso al Sistema stesso. Senza pertanto attribuire la responsabilità della situazione a questo Governo, registra con favore che il Regolamento citato dal vice Ministro sia all'esame del Consiglio dei ministri e sollecita ad adottare i decreti necessari per consentire di equiparare i diplomi AFAM di secondo livello alle lauree magistrali, in assenza dei quali è precluso a molti giovani l'accesso al Sistema.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il vice Ministro e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 763 adottato come testo base nella seduta di ieri, alle ore 12 di lunedì 26 novembre.

Conviene la Commissione.

Non essendovi interventi in discussione generale, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

PER UN'INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI

EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

La [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenute due ulteriori richieste di audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo: quella del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP) e della Unione italiana pedagogisti (UNIPED). Propone pertanto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva stessa con tali audizioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
31^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[MONTEVECCHI](#)

indi del Presidente

[PITTONI](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione delle imprese stabili di produzione (ISP), il presidente Gentile, per l'Associazione nazionale delle compagnie e delle residenze di innovazione teatrale (ANCRIT), il presidente Basilotta e il vice presidente Lay, per l'Associazione nazionale teatri stabili d'arte contemporanea (ANTAC), il presidente Sintoni, per l'Associazione teatro ragazzi (ASTRA), il vice presidente Naggi, accompagnati dal responsabile relazioni delle esterne dell'Ufficio spettacolo dal vivo dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Barbuto e dal dirigente dell'AGIS, Letizia Eugeni
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS), e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per tale procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che per tale procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione delle imprese stabili di produzione (ISP), dell'Associazione

nazionale delle compagnie e delle residenze di innovazione teatrale (ANCRIT), dell'Associazione nazionale teatri stabili d'arte contemporanea (ANTAC) e dell'Associazione teatro ragazzi (ASTRA)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 novembre.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il dottor GENTILE, il dottor BASILOTTA, il dottor SINTONI e il dottor NAGGI svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti le senatrici [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) e [VANIN](#) (M5S)

Rispondono il dottor GENTILE e il dottor BASILOTTA.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'ISP, dell'ANCRIT, dell'ANTAC e dell'ASTRA e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PITTONI](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimersi in senso non ostativo.

Il sottosegretario GIULIANO si esprime favorevolmente sulla proposta della relatrice.

La senatrice [IORI](#) (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del disegno di legge in titolo, con particolare riferimento alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, a quelle concernenti le guide turistiche nonché alle misure volte a garantire alle persone non vedenti l'accesso a libri e altri tipi di pubblicazioni in formato digitale di prodotti culturali; conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo per le ragioni già illustrate nell'intervento che lo ha preceduto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

[\(763\)](#) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia

di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) Loredana DE PETRIS. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 novembre.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiede di intervenire.

Interviene incidentalmente il senatore **RAMPI** (PD) sollecitando nuovamente l'utilizzo della dizione più corretta di "chiamata per competenza", anziché quella impropria di "chiamata diretta".

Il **PRESIDENTE** precisa che tale dizione è quella utilizzata nel titolo dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è immediatamente convocato per la programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
32^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio universitario nazionale (CUN) il professor Marco Abate, coordinatore della Commissione didattica, e il professor Pascal Perillo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

Il **PRESIDENTE** avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 novembre.

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione.

I professori ABATE e PERILLO svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti le senatrici **IORI** (PD) e **VANIN** (M5S).

Rispondono i professori ABATE e PERILLO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti del CUN e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta una documentazione scritta che era stata sollecitata, non potendo la Commissione svolgere tutte le audizioni richieste nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo e non già inserite nel suo programma; tale documentazione, al pari delle altre che eventualmente perverranno, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella riunione si è convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito al disegno di legge n. 763, adottato come testo base per la discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge nn. 753, 763 e 880; sono state concordate anche le modalità con le quali dette audizioni saranno organizzate.

Si è inoltre convenuto sull'attività della Sottocommissione pareri della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SUL TERMINE PER EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo, comunica che in quella sede si è conseguentemente stabilito di prorogare alle ore 12 di venerdì 30 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, adottato come testo base per la discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge nn. 753, 763 e 880.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 26/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 18,20
(sospensione dalle ore 17,05 alle ore 17,30)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FLC-CGIL, CISL, SNALS-CONFSAL, UIL,
GILDA, UGL E UNICOBAS, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 763
(ABOLIZIONE CHIAMATA DIRETTA DOCENTI)*

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 24 (ant.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI (DiSAL), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI (ANDIS) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITA' DELLA SCUOLA (ANP), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 763 (ABOLIZIONE CHIAMATA DIRETTA DOCENTI)

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 25 (ant.) del 29/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 8 alle ore 9,35

SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA (ANP)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP (FISH Onlus), DELLA FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (FAND), DELLA ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA E DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 763 (ABOLIZIONE CHIAMATA DIRETTA DOCENTI)

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
36ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Ente nazionale circhi, il presidente Antonio Buccioni e il consigliere Stefano Orfei Nones; per l'Accademia d'arte circense di Verona, il direttore Andrea Togni; per l'Associazione circo contemporaneo Italia (ACCI), il presidente Paolo Stratta, la coordinatrice Luisa Cuttini accompagnati dal responsabile relazioni esterne dell'Ufficio spettacolo dal vivo dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Domenico Barbuto.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La **PRESIDENTE** avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale circhi e dell'Accademia d'arte circense di Verona e audizione di rappresentanti dell'Associazione circo contemporaneo Italia (ACCI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 novembre.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dell'Ente nazionale circhi e dell'Accademia d'arte circense di Verona.

Il presidente dell'Ente nazionale circhi BUCCIONI e il direttore dell'Accademia d'arte circense di Verona TOGNI svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori [CANGINI](#) (FI-BP), Loredana [RUSSO](#) (M5S), [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) e [RAMPI](#) (PD).

Rispondono il dottor BUCCIONI, il dottor TOGNI e il dottor ORFEI NONES.

La [PRESIDENTE](#) congeda, ringraziandoli, i rappresentanti dell'Ente nazionale circhi e dell'Accademia d'arte circense di Verona e introduce l'audizione dell'Associazione circo contemporaneo Italia (ACCI).

Il dottor STRATTA e la dottoressa CUTTINI svolgono il loro intervento.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'Associazione circo contemporaneo Italia (ACCI) e invita i senatori a far pervenire per iscritto eventuali quesiti, che saranno inoltrati all'Associazione stessa; in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, infatti, non è possibile svolgere il dibattito nel corso della seduta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione e comunica che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 novembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 26 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 763, adottato come testo base per la discussione congiunta dei disegni di legge n. 753, 763 e 880, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la Commissione affari costituzionali ha reso un parere non ostativo sul disegno di legge n. 763 con la seguente osservazione: "all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 73-bis, si ritiene opportuno esplicitare i criteri di scelta nell'assegnazione tra le sedi in cui il personale docente ha prestato servizio". Ha inoltre espresso parere contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.0.3, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [763](#)

Art. 1

1.1

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[FLORIDIA](#), [PITTONI](#), [GRANATO](#), [MONTEVECCHI](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [MARILOTTI](#),
[NISINI](#), [RUFÀ](#), [RUSSO](#), [VANIN](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi 18, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati»;

2) alla lettera b), capoverso «66», sostituire la parola: «regionali» con la seguente: «provinciali»;

3) alla lettera c) inserire, dopo le parole: «le istituzioni scolastiche» le seguenti: «ed educative» e sopprimere le parole da «, con la possibilità dell'assegnazione» sino alla fine della lettera;

4) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 70, primo periodo, le parole "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse, al secondo periodo le parole "di un medesimo ambito territoriale" sono soppresse»;

5) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 73 l'ultimo periodo è soppresso»;

6) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) dopo il comma 73 è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale.»;

7) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

b) alla lettera c), le parole "sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82" sono soppresse e le parole "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle".»

1.3

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

[CANGINI](#), [MOLES](#), [GIRO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

"I commi 79, 80, 81 e 82 sono abrogati"

a-bis) il comma 18 è sostituito dal seguente:

18. "Il dirigente scolastico individua fino al 10 per cento del personale docente nell'ambito dei ruoli regionali da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia".

1.5

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g).

1.6

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 66, sostituire la parola: "regionali" con la seguente: "provinciali"

1.7

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "l'organico dell'autonomia", inserire le seguenti: ", che comprende l'organico di diritto e i posti di potenziamento,"

1.8

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "massimo di due", aggiungere le seguenti: "comuni, secondo il criterio di facile raggiungibilità".

1.9

[BERARDI, GIRO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

"L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui all'articolo 22, comma 8, lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018. All'onere derivante dai precedenti due periodi, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1.10

[DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

"L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui all'art. 22, comma 8 lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 ."

1.11

[CANGINI, MOLES, GIRO](#)

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: "viene assegnato" inserire le seguenti: "dal dirigente scolastico".

1.12

[DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "orario pieno" con le seguenti: "orario di norma".

1.13

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis», primo periodo, sostituire le parole da: "una delle" fino a: "anni scolastici" con le seguenti: "l'istituzione scolastica in cui ha l'incarico triennale nell'anno scolastico 2018/2019".

1.14

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche, comuni e province."

1.15

[BERARDI](#), [CANGINI](#), [MOLES](#), [GIRO](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis» aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche, comuni e province."

1.16

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «73-ter».

1.17

[BERARDI](#), [GIRO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il seguente:

"73-quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1.18

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il seguente:

"73-quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado."

1.19

[BERARDI](#), [CANGINI](#), [MOLES](#), [GIRO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) dopo il comma 108, è inserito il seguente:

"108-bis. Sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria a livello nazionale nel triennio 2019/2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.20

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "del personale docente" inserire le seguenti: "e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni,".

1.21

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: "orario pieno" con le seguenti: "orario di norma".

1.22

[BERARDI](#), [GIRO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:

"A partire dall'anno scolastico 2019/20 sono riaperte le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale,

nonché del personale educativo."

1.23

BERARDI, GIRO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 109, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) attraverso la trasformazione dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, per il personale che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione; all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis (Mobilità del personale docente)

All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.»

1.0.2 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis (Riapertura delle graduatorie ad esaurimento)

1. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020 per il successivo triennio.»

1.0.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis (*Riapertura delle graduatorie ad esaurimento*)

1. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.»

1.0.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis (*Disposizioni relative al personale scolastico*)

1.A decorrere dall'anno scolastico 2019/20, i contratti a tempo determinato del personale docente ed ATA, che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato.»

Conseguentemente dopo l'articolo 1-bis) aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter (*Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare*)

1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

" b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

"b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera c) è soppressa;

5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un

soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.".»

1.3.2.1.12. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 37 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 5 DICEMBRE 2018
37^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

- (763)** Bianca Laura GRANATO ed altri. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*
- (753)** PITTONI ed altri. - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*
- (880)** Loredana DE PETRIS. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*
- (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) e il sottosegretario GIULIANO rinunciano a svolgere la propria replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge n. 763, adottato come testo base per la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, e ricorda la disciplina regolamentare che presiede a questa fase procedurale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5, tutti soppressivi, considerando il disegno di legge n. 763 inemendabile.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.2, firmato da tutti i componenti della Commissione appartenenti ai due Gruppi di maggioranza e al quale ha aggiunto la firma anche la senatrice Angrisani. Si sofferma sulle singole modifiche migliorative al disegno di legge n. 763 così proposte, tutte strettamente interconnesse e pertanto formalizzate in un unico emendamento.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.4.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Il [PRESIDENTE](#) dopo aver comunicato che la senatrice De Petris non può intervenire nella seduta in corso, avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all'unico articolo del disegno di legge n. 763.

Ricorda che si potrà procedere con le votazioni, precedute dall'espressione dei pareri di Relatore e Governo, solo dopo aver acquisito i pareri obbligatori non ancora pervenuti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALLE AUDIZIONI INFORMALI CONCERNENTI IL DISEGNO DI LEGGE N. 763

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scorsa settimana si è svolto il ciclo di audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, concernenti il disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge nn. 753, 763 e 880; i documenti consegnati - parimenti a quelli che eventualmente perverranno - saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta di domani, giovedì 6 dicembre, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 47 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 16 GENNAIO 2019
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REDIGENTE

(641) *Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, senatrice Vanin, ha svolto la relazione introduttiva.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) interviene proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Conviene la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è rinviato.

(763) *Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(753) *PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) *Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle*

disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, la Commissione 11a ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 763. La Commissione bilancio ha invece rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, ossia dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole d'infanzia e delle persone ospitate in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e delle persone con disabilità. Il disegno di legge precisa che resta fermo il patto di corresponsabilità educativa, attualmente previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ma che si prevede di estendere alla scuola primaria, che definisce diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. In particolare, il Governo è chiamato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale. Si sofferma quindi sui principi e criteri direttivi della delega, richiamando la previsione di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale degli educatori e del personale, docente e non docente, da verificare al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità. Altri principi di delega riguardano la previsione di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori; di incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori; di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori; di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni; di misure per il rilevamento precoce dei casi di *stress* da lavoro. Riferisce quindi sulla procedura di adozione del decreto legislativo e sulla definizione di linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, demandata a un decreto interministeriale.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, vietando l'uso di *webcam*. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono criptate e conservate, in un *server* dedicato appositamente installato nella struttura, per la durata di sei mesi dalla data della registrazione. Le modalità di conservazione devono garantire che i dati trattati siano sicuri e protetti da accessi abusivi; sono indicate specifiche competenze del Garante per la protezione dei dati personali volte a regolamentare, in particolare, la tutela e il trattamento dei dati

personali coinvolti dall'applicazione dei sistemi di videosorveglianza in questione, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nonché a verificare preliminarmente l'idoneità tecnica dei dispositivi. L'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, fatta salva la possibilità che siano acquisite, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, o, se non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali; in mancanza di accordo, i sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata. Un decreto del Ministro dell'istruzione definisce le modalità per assicurare il coinvolgimento delle famiglie nelle decisioni di installazione e attivazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia. Sono previste sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame o dei provvedimenti adottati dal Garante dei dati personali. L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge; il Governo, sulla base delle relazioni annuali, procede, con cadenza biennale, a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

L'articolo 6 pone la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e istituisce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture, nelle more dell'attuazione della delega oggetto dell'articolo 2. Destinatari delle risorse del Fondo sono strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta. La destinazione prioritaria delle risorse è per iniziative di "formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale". L'articolo 7 riguarda l'applicabilità della disciplina in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Interviene la senatrice [IORI](#) (PD) per esprimere apprezzamento e piena condivisione su alcune misure contenute nella prima parte dell'iniziativa in titolo, incentrata sulla prevenzione e la formazione; in particolare, condivide il richiamo al patto di corresponsabilità educativa, alla verifica dei requisiti di carattere psicoattitudinale degli educatori e del personale sia al momento dell'assunzione sia successivamente, con cadenza periodica, nonché la previsione di un monitoraggio dei livelli di *stress*, di incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori e di incontri tra famiglie e operatori o educatori. Esprime invece perplessità in merito a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), ove occorre precisare le modalità di verifica dei requisiti ivi indicati evitando strumenti come i test, e forti perplessità sulle misure in tema di videosorveglianza, segnalando l'esigenza di distinguere i luoghi di cura degli anziani da quelli della scuola, evitando di trasmettere implicitamente ai bambini un messaggio di pericolo latente. Conclude evidenziando come, a suo giudizio, il testo richieda modifiche migliorative.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) dichiara il pieno consenso all'iniziativa in titolo, che risponde all'esigenza di colmare un vuoto normativo; egli non ritiene che l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa avere effetti distorsivi sui bambini che frequentano la scuola dell'infanzia o sugli anziani. Gli ultimi casi di cronaca, d'altra parte, giustificano tale intervento: infatti, pur non essendo agevole valutare se sia in aumento il fenomeno dei maltrattamenti dei soggetti vulnerabili in questione ovvero l'attenzione mediatica sul fenomeno stesso, egli ritiene che, se le misure in esame potranno scongiurare anche un solo ulteriore caso, saranno state utili.

Il senatore [RAMPI](#) (PD), nell'unirsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Iori, ritiene si debba distinguere tra misure finalizzate a una corretta formazione e misure sulla videosorveglianza,

chiedendosi quale tipo di verifica potrà essere svolta, in termini di efficacia, su queste ultime, paventando il rischio che siano dettate almeno in parte dall'esigenza di inseguire un sentimento corrente, una moda.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) precisa come, a suo giudizio, le norme finalizzate alla prevenzione e formazione e quelle sulla videosorveglianza esprimano approcci non contrastanti, ma convergenti: la videosorveglianza costituisce infatti un forte deterrente all'insorgere di comportamenti vessatori e di abusi. Pur essendo difficile avere la controprova di quanti episodi potranno essere così evitati, si dice convinto dell'efficacia delle misure in questione, che realizzano una battaglia storica della sua forza politica.

Interviene incidentalmente il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che, concordando con il senatore Cangini, sottolinea come il carattere deterrente della videosorveglianza le attribuisca una funzione preventiva.

Il senatore [LANIÈCE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) manifesta consenso al disegno di legge in titolo; pur concordando sulla delicatezza del ricorso alla videosorveglianza, ritiene che i recenti fatti di cronaca e la circostanza di avere potuto provare abusi e maltrattamenti proprio grazie a riprese audiovisive giustificano le misure in esame, auspicando comunque un uso attento di tale mezzo. Si sofferma poi sull'esigenza di garantire standard adeguati nelle strutture socio-sanitarie, con particolare riferimento a quelle dedicate ad anziani non autosufficienti, per le quali sono ottimali dimensioni ridotte, che favoriscono l'insorgere di rapporti interpersonali e la qualità della presa in carico di individui fragili.

La senatrice [IORI](#) (*PD*) interviene incidentalmente per precisare di non essere pregiudizialmente contraria all'utilizzo di telecamere per le finalità indicate dal disegno di legge, ma di ritenere indispensabile che sia precisato quando, come e su richiesta di chi possano essere installati i sistemi di videosorveglianza.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il disegno di legge individui un corretto equilibrio tra le diverse esigenze e diritti coinvolti, garantendo la tutela della *privacy* e prevedendo rigorose procedure sia per l'installazione degli impianti che per l'utilizzo delle immagini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi.

Si è convenuto di esaminare, in una riunione della Sottocommissione pareri che sarà convocata nella giornata di martedì 22 gennaio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, il disegno di legge n. [594](#), recante "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale" e il disegno di legge n. [189](#), recante "Introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare".

Si è inoltre convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sul FUS con l'audizione della Conferenza delle Regioni e di integrare il programma dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti con le audizioni di Federsolidarietà e di Co.N.P.Ed.

La Commissione esaminerà, nel corso della prossima settimana, due proposte di indagine conoscitiva

o per il deferimento di affare assegnato, preannunciate dal senatore Cangini, in materia di *doping* e sull'impatto del digitale sui giovani, con particolare riferimento all'uso della tecnologia nelle scuole. Si è infine stabilito di svolgere alcune audizioni informali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED), il presidente Stefano Coquinati e il consigliere Alessandro Bozzato.
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il **PRESIDENTE** avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED).

Il presidente COQUINATI e il consigliere BOZZATO svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti la senatrice [IORI](#) (PD).

Risponde il presidente COQUINATI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED), li congeda e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone che l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana sia integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1018 recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) e alla luce dell'andamento dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di rinviarne l'esame in sede consultiva alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice, senatrice Vanin, ha svolto la relazione introduttiva e che, nella seduta del 16 gennaio la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni. Sollecita quindi i Gruppi a far pervenire proposte al riguardo.
Chiede infine se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 763 e sugli emendamenti ad esso riferiti; comunica inoltre che i disegni di legge in titolo sono stati assegnati per il parere anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 23 gennaio e che tali pareri non sono ancora pervenuti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati come testo unificato derivante da distinte proposte di legge, con il quale si conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico, come già previsto, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, e allo scopo di riservare un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.

Si prevede infatti che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo. Richiama quindi i principi e criteri direttivi, tra i quali quello che prevede il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari relativi all'insegnamento dell'educazione motoria, e quello che prevede che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie. Ricorda la procedura per l'adozione del decreto legislativo, segnalando che è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che lo esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere apportate disposizioni correttive o integrative. Riferisce quindi in merito alla copertura finanziaria.

Sottolinea come il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati intenda avviare a soluzione un problema assai risalente dello sport in Italia: quello della sua presenza nella scuola. Egli è pienamente consapevole che tale problema non possa essere risolto con la previsione di sole due ore settimanali nella scuola primaria, ma considera di grande importanza l'affermazione del principio che potrà trovare un'evoluzione più compiuta in seguito, consentendo alla scuola di contribuire alla formazione, dal basso, dei giovani alle attività sportive che poi saranno proseguite nei gradi successivi, come avviene nella generalità dei Paesi occidentali.

Si tratta di un passaggio epocale che richiederebbe per il suo pieno compimento tempi più ampi e risorse ingenti, non solo per le connesse esigenze di personale, ma anche per la necessità di assicurare impianti adeguati: questa è la ragione per cui la disciplina recata dall'iniziativa in titolo è introdotta in via sperimentale.

Sottolinea infine la distinzione operata dal disegno di legge n. 992 tra attività motoria e attività sportiva, che giudica positivamente, ritenendo preferibile evitare di introdurre l'affermazione di principi di competitività troppo precocemente; apprezza inoltre il richiamo operato dal testo in esame all'autonomia scolastica, laddove si consente ai dirigenti scolastici di ricorrere, in assenza di risorse pubbliche, all'associazionismo sportivo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) dichiara il pieno favore del suo Gruppo all'iniziativa in titolo, che deriva dall'approvazione in un testo unificato di alcuni disegni di legge presentati alla Camera dei deputati, tra cui uno della sua parte politica.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), nel manifestare il proprio favore all'iniziativa in titolo, richiama la norma, sancita dall'articolo 1, comma 616, della legge di bilancio per il 2018, con la quale si è disposto che il 5 per cento dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, chiedendo un chiarimento circa il possibile raccordo tra quella previsione e la disciplina proposta dal disegno di legge n. 992. Ritiene non convincente il principio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), mentre condivide la scelta di stabilire che l'insegnamento dell'attività motoria sia riservata a insegnanti con titolo specifico, non perché i docenti della scuola primaria non siano formati allo scopo, ma perché tale previsione garantisce l'effettivo svolgimento di quelle due ore settimanali, altrimenti suscettibili di essere sacrificate a favore di altre esigenze didattiche. Concorda, infine, con la previsione di un insegnamento non connotato da uno spirito competitivo, il quale contribuirà anche a finalità di tutela della salute, con particolare riferimento al contrasto dell'obesità.

Anche la senatrice [IORI](#) (*PD*) valuta positivamente l'iniziativa in titolo, sottolineando l'importanza dell'attività motoria nel contrasto all'obesità e nella riduzione della sedentarietà, spesso legata all'uso di dispositivi digitali da parte dei giovani, sin dalla più tenera età. Rammenta come l'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, abbia un bassissimo tasso di mobilità, anche a causa - a suo giudizio - della progressiva riduzione degli spazi pubblici in cui svolgere, anche in forma di gioco, attività motoria nella quotidianità; ritiene pertanto molto condivisibile favorire tale attività nelle scuole, luogo cui tutti accedono. Particolarmente importante è il connesso aspetto educativo: lo svolgimento dell'attività motoria consentirà di insegnare il rispetto delle regole, di conoscere se stessi, di imparare a gestire sia la sconfitta sia la vittoria, qualificandosi come prezioso strumento di educazione civica e di crescita personale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PER UN'INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA PER LA
RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI
EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI*

Su proposta della senatrice [IORI](#) (*PD*) la Commissione conviene di integrare il programma dell'indagine conoscitiva con ulteriori audizioni.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 11, non avrà luogo e che l'audizione dell'Unione italiana sport per tutti (UISP) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul FUS sarà riprogrammata, possibilmente nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 763
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 20 \(pom.\)](#)

3 dicembre 2018

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 76 \(pom.\)](#)

3 dicembre 2018

[N. 103 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 116 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 117 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 47 \(pom.\)](#)

21 novembre 2018

[N. 64 \(pom.\)](#)

9 gennaio 2019

[N. 66 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 53 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2018

Commissione parlamentare questioni regionali

20 febbraio 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 17,15.

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra il provvedimento, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [CERNO](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul testo, parere non ostativo, con la seguente osservazione: all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 73-bis, si ritiene opportuno esplicitare i criteri di scelta nell'assegnazione tra le sedi in cui il personale docente ha prestato servizio;
- sugli emendamenti:
 - parere contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.0.3, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
 - non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(920) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.5, 1.7, 2.5, 2.9, 2.32, 2.26, 2.33, 2.34, 4.13, 4.15, nonché sugli identici 4.17 e 4.19 parere contrario;
- sugli emendamenti 1.6, 1.13, 2.24 e 4.18 parere non ostativo condizionato a riformulazioni;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Il senatore [CERNO](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 17,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (pom.) del 03/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(920) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: in merito all'articolo 2 ("Misure per il contrasto all'assenteismo"), viene fatto presente che la disposizione in esame, nell'attuale formulazione, prevede che le pubbliche amministrazioni, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno provvedere alla gestione e manutenzione dei sistemi di rilevazione delle presenze e

che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 5, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, risulta funzionale a consentire l'impianto iniziale di tali sistemi, previa ricognizione dei fabbisogni delle amministrazioni; per quanto attiene all'articolo 3 ("Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione"), viene fatto presente che le norme ivi recate sono volte a chiarire, relativamente agli incrementi contrattuali, che le risorse destinate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale successiva all'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal limite previsto da quest'ultima disposizione; relativamente all'articolo 4 ("Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"), si rappresenta che l'ultimo periodo del comma 3 è finalizzato a consentire un più rapido utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei *budget* assunzionali e si rassicura circa il fatto che tali *budget* non sono comunque scontati sui saldi di finanza pubblica quali economie di bilancio; in merito all'articolo 5 ("Disposizioni in materia di buoni pasto"), viene fatto presente che, con riferimento all'escussione della cauzione da parte di Consip, non si ravvisano incertezze di natura giuridica o procedimentale sulla possibilità di acquisire le somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo credito residuo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito dal comma 3; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "introducono", siano inserite le seguenti: ", ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,"; all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "sono stabilite", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". "

Il senatore [MANCA](#) (PD) ritiene che, a prescindere dai profili di carattere strettamente finanziario, il disegno di legge sia viziato da una sottovalutazione delle implicazioni derivanti dall'attuazione delle norme da parte delle piccole comunità e delle amministrazioni territoriali di ridotta dimensione, con il rischio che non siano poste nelle condizioni di dare ottimale attuazione al provvedimento che rimarrebbe così meramente teorico.

Nel rimarcare tale timore, sottolinea sia l'insufficienza della dotazione del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, sia la carenza delle risorse umane.

In conclusione, fa presente che sarebbe necessaria una riforma sistematica che eviti il sottodimensionamento dei necessari fabbisogni umani e finanziari. Annuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP), nel richiamare la competenza in termini di bilancio pubblico svolta dalle competenti Commissioni del Congresso degli Stati Uniti e del Parlamento britannico, invita il Governo e la stessa Commissione bilancio a evitare l'utilizzo ultroneo di termini come *budget*, facendo invece un più appropriato riferimento al bilancio dello Stato.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, esprimendo serie perplessità circa la possibilità di dare attuazione al provvedimento da parte delle piccole realtà territoriali, così come delle amministrazioni di media dimensione.

Il RELATORE, nel sottolineare la valenza del provvedimento in esame, ricorda le profonde differenze esistenti tra le amministrazioni dei diversi territori, auspicando tuttavia che il disegno di legge rappresenti un passo in avanti rispetto ad alcuni tratti avveniristici della riforma Madia, fermo restando il rispetto degli oggettivi vincoli finanziari.

Da ultimo, osserva come la priorità per il miglioramento delle amministrazioni pubbliche sia rappresentata da un cambiamento culturale di mentalità, il che richiede un lungo lavoro che non può certo esaurirsi in un singolo disegno di legge.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime forti perplessità in merito all'istituzione, disposta dall'articolo 1, del nucleo concretezza, del quale non risultano definite le competenze, con il rischio di sovrapporsi all'azione di altre strutture amministrative.

Osserva, incidentalmente, come tale provvedimento attribuisca poi competenze ai prefetti in ambiti, quali l'organizzazione dei servizi sanitari, rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni, contraddicendo peraltro gli intendimenti del Governo, volti a dare attuazione ai principi del regionalismo differenziato, sanciti dall'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#), nel comprendere alcune delle perplessità sollevate dai senatori intervenuti, si sofferma sugli aspetti migliorativi contenuti nel disegno di legge, sottolineando la necessità di ammodernare i relativi istituti di attuazione.

Il RELATORE, nel ribadire le considerazioni già svolte sul merito del disegno di legge, evidenzia la necessità di dare attuazione anche alle innovazioni positive introdotte in passato e di stimolare un cambiamento culturale, riguardante sia le amministrazioni centrali che quelle territoriali, obiettivo questo che va oltre un singolo disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sul testo del disegno di legge risulta approvata.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre chiedere conferma dell'assenza di effetti onerosi correlati alla proposta 1.4, che modifica l'articolo 6, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) con riguardo al contenuto dei piani triennali dei fabbisogni di personale adottati dalle amministrazioni pubbliche. Chiede elementi volti a verificare la corretta quantificazione degli oneri e, conseguentemente, la congruità della copertura nell'emendamento 1.16, che aumenta di dieci unità il personale del Nucleo della concretezza istituito dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Con riguardo all'emendamento 1.19 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, per quanto attiene alla proposta 2.2, che istituisce un fondo per incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione, chiede conferma del carattere di conto capitale della relativa spesa, posto che le risorse per alimentare il fondo sono reperite sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riguardo all'emendamento 2.5 che estende l'ambito applicativo dell'articolo 2 al conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, occorre valutare la compatibilità della proposta con la capienza del fondo istituito dal comma 5. Medesima richiesta attiene agli analoghi emendamenti 2.26 e 2.27, in base ai quali le pubbliche amministrazioni territoriali, ai fini dell'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, si avvalgono anche delle risorse del fondo istituito dal comma 5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, costruiti come tetto di spesa, e la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 3.1, 3.3, 3.4 (analogo al 3.5), 3.8, 3.10, 3.11 (analogo al 3.12), 3.13 e 3.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.2, 3.6, 3.7 (analogo al 3.9) e 3.15.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.7 (analogo al 4.8), 4.10, 4.15 (analogo al 4.22), 4.18, 4.20 (analogo al 4.25), 4.34 (analogo al 4.35), 4.36, 4.37, 4.42, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.0.16 e 4.0.17. Occorre valutare, in relazione al testo, le analoghe proposte 4.2 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16 che estendono l'ambito applicativo dell'articolo 4 agli enti locali. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 4.11 (analogo

al 4.12), 4.14 (analogo al 4.21), 4.17, 4.24, 4.26, 4.38 (analogo al 4.39), 4.41 (analogo al 4.0.3), 4.0.10, 4.0.14 e 4.0.15. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.13 (analogo al 4.23), 4.19, 4.27, 4.28, 4.40, 4.49, 4.0.1, 4.0.9 e 4.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.1 e 5.2. Occorre verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, ai fini della congruità della copertura, della proposta 5.3. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Occorre valutare i possibili effetti finanziari correlati alla lettera *b*) della proposta 5.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario VILLAROSA si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario sulla proposta 1.4 che, modificando l'articolo 6, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego, espunge dai piani dei fabbisogni di personale il quadro finanziario. Altresì, formula un avviso contrario sull'emendamento 1.16, recante oneri non quantificati e copertura inadeguata.

Nel concordare con il relatore sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nella proposta 1.19, segnala poi le criticità dell'emendamento 1.20, che prevede un'espressa applicazione dell'articolo 1 al settore scolastico, subordinatamente all'adozione di disposizioni di raccordo che potrebbero far venir meno economie di razionalizzazione della spesa, quali il divieto di monetizzare le ferie non godute.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente dalla valutazione del Governo, giudicandola del tutto ipotetica, considerato che le norme di raccordo consentiranno anche di prevenire eventuali oneri o il venir meno di economie di spesa.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di condizionare il parere non ostativo sull'emendamento 1.20 all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, il sottosegretario VILLAROSA chiede di accantonare l'emendamento 2.2, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 2.5 che estende l'ambito applicativo della norma al conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) osserva come l'emendamento 2.5 rechi una definizione delle amministrazioni pubbliche più completa e adeguata allo stato vigente, invitando il Governo a valutare, in sede di merito, un aggiornamento della normativa di settore.

Il PRESIDENTE fa presente come l'emendamento 2.5 rechi criticità di ordine finanziario derivanti da un ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 2 incompatibile con la capienza del fondo istituito dal comma 5 del medesimo articolo.

Il rappresentante del GOVERNO formula poi un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 2.26 e 2.27, che consentono alle pubbliche amministrazioni territoriali di avvalersi delle risorse appostate sul fondo istituito dal comma 5, ai fini dell'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, con il rischio di determinare un ingiustificato diritto di prelazione sul fondo medesimo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede un approfondimento istruttorio in merito alla valutazione degli analoghi emendamenti 2.26 e 2.27, considerato che le amministrazioni territoriali già rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, potendo quindi avvalersi delle disponibilità del fondo: al riguardo, è più verosimile ipotizzare che le disponibilità di tale fondo non siano sufficienti per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

Il PRESIDENTE dispone quindi di accantonare gli emendamenti 2.26 e 2.27, nonché, su richiesta del rappresentante del GOVERNO, anche le proposte 2.28 e 2.29.

Il sottosegretario VILLAROSA, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime un avviso contrario sulla proposta 3.1 in quanto recante maggiori oneri non quantificati e privi di idonea copertura. Formula, poi, un avviso contrario sull'emendamento 3.2 per maggiori oneri di rilevante entità dovuti al recupero del tasso di inflazione per il periodo dal 2010 al 2018.

Formula, quindi, un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 e 3.10.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo sull'emendamento 3.8 che fa riferimento espresso a risorse derivanti dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede un supplemento istruttorio sugli emendamenti 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12, accomunati dalla rimozione di vincoli normativi alla piena applicazione di contratti collettivi di categoria.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) si associa a tale richiesta.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12 possano comportare una disparità di trattamento tra diversi comparti contrattuali. Esprime, quindi, un avviso contrario sulle proposte 3.13 e 3.14 per maggiori oneri e concorda altresì con l'onerosità degli emendamenti 3.2, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.15, segnalati dal relatore. In merito, infine, alla proposta 3.5, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare, in vista di un supplemento istruttorio, le proposte 3.5, 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede poi di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, per acquisire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, chiede l'accantonamento delle proposte 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti, mentre esprime un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 5.1, per il quale occorrerebbe un'apposita relazione tecnica, e 5.0.3, produttivo di maggiori oneri.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, ravvisa poi l'onerosità della proposta 5.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.16, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 5.1, 5.0.2 e 5.0.3. Con riferimento all'emendamento 1.19, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sono adottati", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". Con riferimento all'emendamento 1.20, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si applicano", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, su cui l'esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relattrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che prevede la possibilità dell'assegnazione dell'organico a più istituzioni scolastiche, purché nell'ambito di un massimo di due comuni confinanti, e sembra configurare il diritto del personale docente assegnato ad una o più classi ad avere comunque un orario pieno - analogamente a quanto previsto dalla successiva *g*) - che risulta necessario verificare se tali misure non determinino un eccessivo irrigidimento nell'utilizzo del personale, con possibili effetti di carattere finanziario derivanti da un impiego non ottimale delle risorse umane e dall'incremento del relativo fabbisogno. Con riferimento alla successiva lettera *d*), che sostituisce il comma 70 dell'articolo 1 del decreto legislativo 107 del 2015, in tema di reti tra istituzioni scolastiche, occorre avere chiarimenti sugli eventuali effetti onerosi della soppressione della clausola di invarianza finanziaria prevista a legislazione vigente e dell'esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la realizzazione comune di infrastrutture e di progetti, con il possibile aumento del fabbisogno di risorse umane. In merito alla lettera *e*), occorre verificare se l'assegnazione d'ufficio del docente presso una delle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale presso cui ha la titolarità (capoverso 73-bis), nonché l'esclusione del personale docente già titolare di cattedra dall'assegnazione, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento (capoverso 73-ter), non costituiscano fattori di rigidità con effetti sulla razionale utilizzazione delle risorse.

In considerazione dei profili sopra rilevati, propone di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica verificata sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
103ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fornisce alcuni elementi informativi trasmessi dai competenti Uffici governativi, dai quali si evince come i criteri direttivi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 2, comma 1, siano suscettibili di determinare costi aggiuntivi, con conseguente necessità di quantificazione degli oneri e di indicazione della copertura.
Si concorda poi sulla necessità di aggiornare la clausola di copertura recata dall'articolo 6.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di approfondire le questioni affrontate dal Governo, anche ai fini della predisposizione della proposta di parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione una nota recante le risposte ai chiarimenti richiesti sul testo del disegno di legge.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di redigere una proposta di parere sul testo che tenga conto delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione una nota recante le risposte dei Ministeri della salute e dell'interno ai rilievi sul testo, con particolare riferimento ai profili concernenti gli articoli 3 e 5.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) teme che, sulla base delle risposte fornite dal Ministero della salute, possa essere insorto un equivoco sulla portata normativa del disegno di legge, dal momento che questo si limita ad affrontare un aspetto circoscritto, quale la disposizione *post mortem* del corpo e dei tessuti per finalità di studio e di ricerca, senza riguardare la normativa generale sui trapianti. Chiede pertanto una riflessione al Governo, onde evitare un ingiustificato rallentamento dell'esame del disegno di legge.

Il presidente [PESCO](#) osserva come la preoccupazione del Ministero della salute risieda proprio nell'esigenza di evitare sovrapposizioni tra l'ambito di applicazione della normativa sui trapianti e quello, più ristretto, toccato dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva come molte delle perplessità rappresentate sia dal Ministero della salute che dal Ministero dell'interno attengano ad aspetti di merito dei quali è comunque giusto rendere edotta la Commissione bilancio.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) auspica che le criticità sollevate dal Governo trovino un'adeguata sede di approfondimento presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione della Commissione due note di chiarimento sui rilievi illustrati sul testo del decreto-legge, aggiungendo incidentalmente come, con riferimento all'articolo 8 sulla piattaforma digitale, vada sottolineata la connessione tra la società di scopo ivi istituita e il sistema pagoPA, con notevoli risparmi anche a livello gestionale.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo e preso atto delle risposte trasmesse dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 1, sul sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, viene confermato il carattere prudenziale della stima del fabbisogno finanziario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il triennio 2019-2021; in merito all'articolo 2, relativo al rimborso del finanziamento concesso ad Alitalia Spa, si rappresenta l'avvenuta restituzione, già nel corrente mese di gennaio 2019, della giacenza versata dalla Cassa servizi energetici e ambientali, con conseguente neutralizzazione degli effetti di diminuzione degli interessi spettanti alla Cassa medesima; con riguardo all'articolo 4 in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, viene rilevato che l'ampliamento della possibilità di dilazionare il debito nel tempo consentirà alle amministrazioni pubbliche creditrici di incamerare somme liquide e certe, evitando altresì un aggravio di oneri legati al prosieguo della procedura esecutiva. Altresì, l'applicazione esclusivamente *pro futuro* della nuova disciplina, come previsto dal comma 4 dell'articolo 4, ne garantisce la neutralità sui saldi di finanza pubblica; relativamente all'articolo 6 sulla tracciabilità dei dati ambientali inerenti ai rifiuti, viene confermata l'assenza di oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere, nelle more dell'adozione del nuovo sistema, agli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; circa l'articolo 7 recante misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, sono forniti i dati volti a suffragare l'invarianza finanziaria della norma, per quanto concerne anche le nuove funzioni attribuite al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; in relazione all'articolo 8 in materia di piattaforme digitali, sono fornite rassicurazioni sulla corretta quantificazione degli oneri e sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, proponendosi altresì una modifica del comma 2, ai fini di una maggiore precisione contabile; in merito all'articolo 10, si rappresenta che le assunzioni di dirigenti scolastici ivi previste, oltre ad essere soggette al regime autorizzatorio di legge, avranno comunque luogo nei limiti dei posti annualmente vacanti e disponibili, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: "già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale" siano sostituite dalle seguenti: "già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale" e, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri."."

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*) auspica che quota parte delle risorse inizialmente destinate all'Agenzia per l'Italia digitale e ora stornate in favore del *team* per l'Italia digitale vengano comunque finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, attraverso i risparmi di spesa conseguenti al sistema pagoPA.

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma come la finalità alla base dell'istituzione della società veicolo sia proprio quella testé sottolineata dal senatore Fantetti, alla luce della necessità di recuperare risorse non utilizzate e consentire una completa attuazione dei processi di innovazione digitale.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) auspica che, in relazione all'organizzazione dei lavori per l'esame in sede consultiva dell'A.S. 989, venga definita, eventualmente in sede di Ufficio di Presidenza, una programmazione dei lavori che consenta alla Commissione bilancio un'istruttoria ponderata delle proposte emendative trasmesse dalle Commissioni di merito.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Manca, chiedendo che sia garantito il ruolo della Commissione bilancio ai fini di un esame approfondito, per i profili finanziari, degli emendamenti all'A.S. 989, con particolare riguardo alle proposte emendative preannunciate dai relatori e dal Governo.

Il PRESIDENTE assicura il proprio impegno affinché la Commissione bilancio possa disporre di tempi adeguati per un esame puntuale, in sede consultiva, del provvedimento in questione, fermo restando che ciò dipende, ovviamente, anche dall'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
116ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(881\) PERILLI ed altri.](#) - *Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede di avere a disposizione il tempo necessario per poter approfondire i profili finanziari del provvedimento, non ravvisando particolari ragioni di urgenza per l'espressione del parere.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che sia dalla relazione tecnica che dalla documentazione predisposta dagli uffici emerge chiaramente l'assenza di onerosità del provvedimento.

Il presidente [PESCO](#), al fine di consentire ai senatori di compiere i necessari approfondimenti, propone di rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento al termine della trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relattrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che la relazione tecnica assicura che la disposizione si limita alla mera "formalizzazione" di adeguamento della disciplina nazionale alla normativa europea e che la prassi applicativa adottata dalle Corti d'Appello, in virtù di una valutazione estensiva dell'articolo 75, comma 1, del Testo Unico delle spese di giustizia, avrebbe sinora già consentito l'accesso al beneficio dell'istituto del gratuito patrocinio relativamente ai soggetti interessati da procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE). Al riguardo, va evidenziato che la mera attestazione della neutralità di nuove norme dovrebbe essere sempre accompagnata nella relazione tecnica dalla puntuale illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero comunque forniti elementi informativi integrativi della relazione tecnica a dimostrazione della neutralità della norma, corredati di dati idonei a comprovare l'avvenuto sostenimento negli ultimi anni di oneri per il gratuito patrocinio per tale tipologia di procedimenti, in termini analoghi a quanto effettuato relativamente all'articolo 2. Con riferimento all'articolo 2, occorre premettere che la norma reca un ampliamento della platea di accesso al gratuito patrocinio così come previsto dalla legislazione vigente, stabilendo che d'ora innanzi l'esclusione del diritto al beneficio, pur in presenza dei requisiti di legge, valga solo per i soggetti condannati con sentenza "definitiva" per un reato di natura "tributaria", mentre la norma vigente escludeva, sino ad oggi, tutti gli indagati e condannati (anche con sentenza non definitiva) per i reati "tributari". Per i profili contabili, la novella incide su fattori di spesa riconducibili ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, circostanza che autorizza il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio in presenza di oneri di spesa che eccedano le previsioni di stanziamento annuali. Per i profili di quantificazione, posto che la relazione tecnica procede alla valutazione del nuovo e maggior onere, basandosi sulla individuazione dei procedimenti penali connessi ai reati tributari, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero innanzitutto esplicitate le fonti attraverso cui sia possibile operare un riscontro rispetto alla tipologia e al numero dei procedimenti ivi analiticamente indicati. Con riferimento all'adozione della percentuale del 2 per cento quale valore medio dei procedimenti iscritti nel triennio (al netto di quelli conclusi con condanna) che risulterebbero mediamente interessati dall'istituto del gratuito patrocinio, andrebbe illustrato il criterio di determinazione di tale percentuale, da cui scaturisce per la relazione tecnica una stima di 800 procedimenti penali in materia tributaria, in ragione annua, che potranno essere interessati dalla attuazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato. In merito poi al grado di prudenzialità dell'onere unitario assunto dalla relazione tecnica (3.000 euro), andrebbero richiesti gli elementi e parametri assunti nel relativo calcolo atteso che lo stesso è da riferire ai soli procedimenti penali connessi a reati di natura tributaria. Con riguardo all'articolo 4, non vi sono osservazioni sul comma 1, recante la copertura degli oneri relativi all'articolo 2, che viene posta a carico del fondo per il recepimento della normativa europea di cui al capitolo 2815, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze del bilancio 2019/2021. In merito ai commi 2 e 3, dal momento che ivi è prevista la formale clausola di "neutralità" per le restanti norme contenute nel provvedimento, rammenta che l'articolo 17, comma *6-bis*, della legge di contabilità, prevede che per le disposizioni corredate di siffatte clausole, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando in ogni caso precluso il ricorso a tale istituto in presenza di spese di natura

giuridicamente obbligatoria. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "calamità naturali" (n. 66)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che si procederà all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi in titolo, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece recato in riferimento a ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il piano di riparto è elaborato sulla base della nuova disciplina normativa di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, vigente a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013. Tale disciplina normativa prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche, costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste.

Per il riparto delle risorse relative all'anno 2017 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 65); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 66); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 67); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 68).

Segnala che non è stato, invece, presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria, relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, la relazione illustrativa spiega che, analogamente allo scorso anno, per l'anno 2017 non sono state presentate istanze in quanto con l'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta «La buona scuola», le risorse per il triennio 2015-2017 sono state destinate al piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

La presentazione al Parlamento dei provvedimenti è avvenuta il 9 gennaio 2019, in linea con la tempistica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.

Con i quattro schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2017, nell'importo complessivo di 24.056.763 euro. Considerando anche la quota assegnata alla categoria relativa all'edilizia scolastica, pari a 6.014.190 euro, le risorse complessivamente assegnate per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale raggiungono i 30.070.953 euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 181.066.782 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità. Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale è ripetutamente intervenuta la Corte dei Conti, la quale sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, ha stigmatizzato la prassi della distrazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985. Questa criticità è stata peraltro risolta dalla legge 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di pertinenza statale per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente delle riduzioni fin qui previste. A fronte delle decurtazioni evidenziate, va peraltro considerato l'importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retrocessione del contributo per mancato inizio delle attività medesime, che quest'anno ammonta a 65.000 euro. Ricorda che la normativa che disciplina il riparto prevede che qualora il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, intenda derogare al criterio della ripartizione in cinque quote uguali, il Governo è tenuto a trasmettere alla Camere una relazione che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti. In attuazione della suddetta facoltà di deroga, il Consiglio dei ministri, con delibera 8 novembre 2018, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie «Fame nel mondo» e «Assistenza ai rifugiati», per un ammontare di euro 3.007.095 ciascuna, ed è stato conseguentemente disposto l'incremento di tale somma, pari a 6.014.190 euro, alla quota della categoria «Calamità naturali», che raggiunge così un totale di euro 12.028.381.

Inoltre, con riguardo alla categoria dei beni culturali, con delibera 27 settembre 2017, il Consiglio dei ministri ha deciso di derogare al criterio concernente la distribuzione territoriale degli interventi tra le cinque aree geografiche previste dalla normativa, destinando la quota relativa a tale categoria unicamente ad interventi nelle zone colpite dal sisma verificatosi nel Centro-Italia a far data dal 24 agosto 2016. Tale scelta è volta ad anticipare agli anni 2017 e 2018 l'applicazione delle disposizioni di deroga introdotte dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale prevede che la quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alla conservazione dei beni culturali sia destinata, per dieci anni, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito dei suddetti eventi sismici. In relazione alle suddette deroghe, la relazione illustrativa degli schemi di riparto in esame prevede che, con successiva relazione, verrà dato conto delle motivazioni per cui il Governo ha derogato ai criteri generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Fa presente che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2017, sono pervenute 344 domande, di cui 80 per la fame nel mondo, 76 delle quali

ammesse alla valutazione tecnica; 55 per calamità naturali, di cui 45 ammesse alla valutazione tecnica; 190 per conservazione beni culturali, di cui 36 ammesse alla valutazione tecnica; 19 per assistenza ai rifugiati, tutte ammesse alla valutazione tecnica.

Delle istanze pervenute, 191 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra queste, 144 sono relative alla categoria «Conservazione dei beni culturali», escluse in quanto riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma di cui al decreto-legge n. 8 del 2017.

Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 153 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento sono risultate 37, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 10,8 per cento. Nel dettaglio, si tratta di: 17 istanze, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi alla fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 21,3 per cento; 10 istanze, per un importo di 12,028 milioni di euro, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 18,2 per cento; 9 istanze, per un importo di 6,014 milioni di euro, per interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 4,7 per cento; 1 istanza, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati, con una percentuale di ammissione pari al 5,3 per cento.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento, rinvia alla nota del Servizio Studi.

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti, in primo luogo, sulle risorse destinate all'edilizia scolastica, unico settore, tra quelli stabiliti dalla legge, per cui non è stato predisposto un provvedimento di riparto. Domanda, quindi, lumi sulla differenza tra l'ammontare complessivo delle risorse derivanti dall'otto per mille di pertinenza statale per il 2017 e l'importo effettivamente oggetto di riparto, che risulta di molto inferiore. Chiede, infine, le ragioni delle deroghe apportate dal Governo ai criteri ordinari di riparto e informazioni sulla tempistica di presentazione al Parlamento della relativa relazione prevista dalla legge.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala come alcune delle questioni sollevate dal senatore Marino sembrano trovare già una risposta nella documentazione predisposta dagli uffici.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di trasmettere elementi di riscontro alle richieste avanzate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, negativamente verificata.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella seduta del 15 gennaio, il Governo aveva messo a

disposizione della Commissione una nota tecnica recante le risposte del Ministro delle politiche agricole ai quesiti posti dalla Commissione, che sembravano idonei a superare i rilievi mossi al testo. Il deposito, nella seduta odierna, di una relazione tecnica negativamente verificata rende invece necessario lo svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, in raccordo con la Commissione di merito e il Governo, volta a verificare le condizioni per rendere il testo conforme alle regole di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti, le riformulazioni e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.300 che sostituisce interamente l'articolo 3 sulla manifestazione del consenso, prevedendo che per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvalga dell'infrastruttura implementata per la banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). In particolare, chiede conferma della sostenibilità della clausola di copertura di cui al comma 7, secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo articolo 3 si provvederà nell'ambito delle risorse dell'articolo 8, ossia a valere sul Fispe. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3), istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. Risulta, infine, necessario valutare, in relazione al testo, l'emendamento 5.5 (testo 3) che pone espressamente a carico delle regioni e delle province autonome gli oneri per il trasporto, la tumulazione o la cremazione delle salme. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta e verificata la relazione tecnica sul testo del provvedimento, richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario Laura CASTELLI risponde che l'attività istruttoria da parte dei Dicasteri interessati risulta ancora in via di svolgimento.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riferisce che sono in corso interlocuzioni con la Commissione di merito al fine di individuare, per via emendativa, gli opportuni rimedi alle criticità di carattere finanziario che appaiono emergere in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento, con riguardo ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), considerato che dalla lettura della relazione illustrativa e della ulteriore documentazione a disposizione della Commissione emerge che la delega recata dall'articolo 3 per la determinazione dei collegi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dichiara di non avere obiezioni a proseguire l'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.50.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(773\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità, nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle risorse necessarie a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal Capo VIII (articoli da 29 a 31) della Convenzione sulle azioni successive alla ratifica.

Il sottosegretario BITONCI, nel confermare la disponibilità delle risorse presso il bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mette a disposizione dei senatori una nota esplicativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(997\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018*
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura, di cui all'articolo 3. Al riguardo, occorre valutare l'applicazione dell'istituto del cosiddetto "slittamento" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, che consente, in caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, che la copertura finanziaria prevista per il

primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. In alternativa, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e della copertura. Altresì, rappresenta la necessità di ridefinire la copertura, stante il fatto che non sembrano coperti, in tutto o in parte, gli oneri riferiti agli anni dal 2021 in poi.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante i chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel modificare l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 sull'albo e sul sorteggio degli scrutatori dei seggi elettorali, dispone (al comma 6 del novellato articolo 6) che, con decreto del Ministro dell'interno, vengano definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Per far fronte al relativo onere, l'articolo 9, comma 1, secondo periodo, autorizza la spesa di 60 mila euro per il solo anno 2019. Al riguardo, appare opportuno valutare il carattere prudenziale della copertura per una sola annualità, considerato che future modifiche della normativa elettorale potrebbero determinare la necessità di aggiornamento del sistema di formazione *on line*.

Al riguardo, rileva altresì come, a legislazione vigente, il Ministero dell'interno predisponga comunque istruzioni di approfondimento della normativa elettorale che vengono messi a disposizione dei presidenti di seggio e degli scrutatori in occasione delle diverse consultazioni, potendo far fronte al relativo onere con le dotazioni stanziata a bilancio.

Occorre poi valutare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 6, in relazione ai potenziali oneri connessi agli adempimenti amministrativi derivanti dall'espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee.

In merito agli emendamenti, reputa suscettibili di onerosità le proposte 1.13 e 3.9 che, espungendo il riferimento al riadattamento delle cabine esistenti, potrebbero comportare l'insorgenza di oneri correlati alla necessità di acquistare nuove cabine. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 5.3 che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni. Occorre infine valutare l'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento delle urne elettorali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(881-A) Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal

numero dei parlamentari

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, non avendo la Commissione di merito modificato il disegno di legge, si può esprimere, anche per l'Assemblea, un parere non ostativo.

Anche per quanto riguarda gli emendamenti, non essendovi osservazioni da formulare, propone un parere di nulla osta.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MANCA](#) (PD) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti proposto dalla relatrice.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.2 (che apporta modifiche di ampia portata al disegno di legge) e 1.19 (recante proroga di termini della mobilità straordinaria dei docenti a livello nazionale). Fa presente che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.4 (che attribuisce al dirigente scolastico l'individuazione del dieci per cento del personale docente da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia), 1.6 (in base al quale i ruoli del personale docente diventano provinciali), gli analoghi 1.9 e 1.10 (che richiedono il consenso del docente interessato per l'assegnazione a sezioni distaccate, prevedendo in caso di indisponibilità di personale il rinvio ai criteri posti dalla contrattazione integrativa), gli analoghi 1.14 e 1.15 (in tema di mobilità territoriale e professionale del personale docente), gli analoghi 1.17 e 1.18 (che limitano l'impiego dei docenti in servizio su posti di potenziamento per la sostituzione di colleghi assenti), 1.20 (che amplia le assunzioni previste dal provvedimento ai soggetti collocati nelle graduatorie ad esaurimento), gli analoghi 1.22, 1.0.2 e 1.0.2 (testo 2) (che prevedono la riapertura delle graduatorie ad esaurimento) e 1.0.1 (in tema di mobilità del personale docente).

Segnala che occorre valutare, in relazione al testo del provvedimento, gli emendamenti

1.8 (che limita all'ambito di due comuni contermini di facile raggiungibilità la possibilità di assegnazione dei docenti a più istituzioni scolastiche), gli analoghi 1.12 e 1.21 (in tema di orario settimanale per il personale che acquista la titolarità della cattedra) e 1.13 (che individua l'istituto presso cui il docente assume la titolarità della cattedra). Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.23 e 1.0.3 (che prevedono la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di superare le criticità segnalate nella relazione tecnica negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI avverte che è in corso di predisposizione la relazione tecnica sul provvedimento, anche alla luce dei nuovi emendamenti del relatore volti, tra l'altro, a modificare l'articolo 3 del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato da relazione tecnica esplicativa, provvede a ripartire le risorse presenti nel Fondo per le missioni internazionali - istituito nello stato di previsione del MEF (programma 5.8, cap. 3006/1) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 - tra le missioni oggetto della deliberazione della Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 e autorizzate dalle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 13 e il 19 dicembre 2018. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1 dello schema in esame, le risorse residue del Fondo, pari a euro 141.172.376 per l'anno 2018, sono integralmente ripartite tra le missioni internazionali e gli interventi oggetto della suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, nelle misure stabilite dall'allegato 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato. Per quanto di competenza, rileva che gli importi per ciascuna missione militare ripartiti dal presente schema nell'Allegato 1 risultano inferiori agli importi previsti dalla deliberazione del 28 novembre 2018 per il fabbisogno relativo all'ultimo trimestre, mentre risultano identici gli importi relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Infatti, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata in due modi, ovvero per una parte dal capitolo

1183 (Fondi da ripartire) dello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base di quanto già disposto in sede di assestamento del bilancio, e per la parte restante dal Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto del riparto in esame. Per avere un quadro completo è necessario, pertanto, tenere conto anche delle risorse stanziato al di fuori dell'apposito Fondo previsto dalla legge quadro sulle missioni internazionali. Appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo, anche in relazione a quanto previsto dalla suddetta legge quadro per assicurare una corretta, tempestiva e trasparente programmazione delle risorse finanziarie destinate a coprire gli oneri connessi alle missioni internazionali. L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente il criterio di calcolo dell'indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame. A tale riguardo, atteso che in base all'articolo 5, comma 3, della legge sulle missioni internazionali, è possibile ricorrere al criterio di calcolo ivi stabilito nel limite delle risorse previste dallo schema di decreto, non vi sono osservazioni. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di essersi soffermata, nella relazione illustrativa, sul criterio di determinazione della percentuale volta a individuare i procedimenti oggetto del provvedimento in esame, nonché sulla correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione del sistema del gratuito patrocinio ai procedimenti penali tributari. Altresì, fa presente la necessità di acquisire contezza della disponibilità delle risorse allocate sul fondo per il recepimento della normativa europea.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di approfondimento sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" (n. 66)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi

relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) fornisce un riepilogo della normativa sull'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale, rammentando incidentalmente che gli atti in esame si riferiscono alle dichiarazioni fiscali del 2014, afferenti quindi ai redditi del 2013.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel rammentare che, per effetto di decurtazioni introdotte per via legislativa, la quota delle risorse effettivamente destinate ai progetti dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale è notevolmente inferiore alle opzioni effettive dei contribuenti, chiede se il Governo sia intenzionato a procedere a un riordino dell'intera materia, prendendo spunto anche da quanto emerso in sede di esame degli atti in titolo.

Il sottosegretario BITONCI, nel fornire chiarimenti sulla scelta delle finalizzazioni dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale, si riserva di fornire ulteriori elementi integrativi. Altresì, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione, prima di procedere all'emanazione definitiva dei decreti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 787, recante "Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201", e dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 febbraio 2019, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 47 (pom.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
47ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva che il disegno di legge mira ad eliminare dall'ordinamento l'istituto della chiamata diretta dei docenti e rivede la normativa degli ambiti territoriali; stabilisce pertanto che la ripartizione dell'organico avviene sulle singole istituzioni scolastiche, con possibilità di assegnazione di un docente ad una o più scuole, entro il limite di due comuni confinanti. Infine, il relatore segnala che restano in vigore le norme che assegnano a dirigente scolastico le funzioni di gestione e il compito di assicurare il buon andamento dell'istituzione scolastica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ([COM \(2018\) 382 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII, n. 7*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) illustra una bozza di risoluzione, di segno favorevole (testo allegato al

resoconto della seduta).

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) giudica la proposta in esame un positivo passo in avanti: accorpa infatti in un unico fondo una pluralità di fondi e di programmi, semplifica la struttura burocratica e ribadisce la centralità del Pilastro sociale europeo. Osserva tuttavia che gli stanziamenti destinati al Fondo sociale europeo Plus risultano più contenuti rispetto a quelli precedentemente a disposizione, a maggior ragione a fronte della volontà di rifondare una Europa "sociale", più attenta ai bisogni dei cittadini. A tale scopo, sarebbe altresì auspicabile l'attivazione di un miglior coordinamento con gli altri fondi europei che insistono su finalità affini. Ritiene inoltre essenziale che venga ribadito il ruolo centrale che su questi temi spetta alle Regioni, non solo in quanto beneficiarie, ma anche come enti gestori, cui pertiene un ruolo strategico. Esprime peraltro preoccupazione per il ruolo eccessivamente ampio che l'atto conferisce alla Commissione europea rispetto al Parlamento, invitando ad una maggiore attenzione al rispetto del principio di sussidiarietà. Conclusivamente formula una valutazione favorevole della proposta del relatore.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), pur prendendo atto che con la proposta di regolamento in esame risultano accorpati alcuni fondi europei e si dà luogo ad una semplificazione burocratica finalizzata ad una migliore gestione, osserva che l'Italia non ha tuttavia ancora modificato in questa direzione la propria struttura istituzionale e che nel caso in esame essa figura come contributore netto. Pur ritenendo sottoscrivibile l'esigenza di rendere il Fondo sociale europeo plus il principale strumento per attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali, lamenta l'assenza nel testo in esame di qualsivoglia riferimento al problema dei migranti, con riferimento specifico alla situazione dell'Italia, che si fa direttamente carico delle risorse da dedicarvi; segnala pertanto al relatore l'opportunità di inserire una specifica notazione nella proposta di risoluzione. Ritiene, più in generale, che queste riflessioni testimonino di una debolezza complessiva dell'Italia nel quadro UE, auspicando una maggior attenzione a tali problematiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il relatore [PUGLIA](#) (*M5S*), il quale, nel prendere atto delle considerazioni emerse, fa presente che, pur in assenza di una disposizione specifica riferita alle problematiche migratorie, l'articolo 4 del testo considera misure a favore dell'insieme delle persone indigenti. Dà quindi lettura di una nuova proposta di risoluzione (testo allegato al resoconto della seduta), nella quale sono raccolte alcune sollecitazioni emerse nel corso del dibattito odierno.

Presente il prescritto numero di senatori, con l'astensione del Gruppo Forza Italia, la Commissione, a maggioranza, approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo)

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) si ripromette di sottoporre nella prossima seduta una proposta di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DI DOMANI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione e quella dell'Ufficio di Presidenza, convocate per domani, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 382 DEFINITIVO**

L'11a Commissione,

esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

la proposta in esame definisce la disciplina del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), stabilendone gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento da parte dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti;

la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è rendere il Fondo sociale europeo Plus il principale strumento dell'UE per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, con l'accorpamento in esso dei seguenti Fondi:

- 1) il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG);
- 2) il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
- 3) il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI);
- 4) il programma di azione dell'Unione in materia di salute,

articolo il Fondo stesso in tre componenti: la componente gestione concorrente, la componente "Occupazione e innovazione" e la componente "Salute";

considerato che:

la proposta in esame si basagiuridicamente sugli articoli 46, 149, 153, 162-166, 168, 174, 175 e 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è conforme al principio di sussidiarietà, in termini di necessità di intervento dell'Unione e di valore aggiunto a livello europeo, e al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per conseguire i propri obiettivi;

nella relazione elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018, il Governo italiano ha fornito una valutazione positiva del progetto, che si ritiene conforme all'interesse nazionale, in ragione di alcuni effetti positivi per le imprese, in virtù delle disposizioni per l'istituzione di un "ecosistema di mercato", e per i cittadini, grazie alle misure di incentivazione per proteggere la salute umana, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;

preso atto delle osservazioni della 12a Commissione per quanto attiene ai profili di competenza, si esprime in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 382 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n.
7)**

L'11a Commissione,

esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

la proposta in esame definisce la disciplina del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), stabilendone gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento da parte dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti;

la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è rendere il Fondo sociale europeo Plus il principale strumento dell'UE per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, con l'accorpamento in esso dei seguenti Fondi:

5) il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG);

6) il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

7) il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI);

8) il programma di azione dell'Unione in materia di salute,

articolarlo in tre componenti: la componente gestione concorrente, la componente "Occupazione e innovazione" e la componente "Salute";

considerato che:

la proposta in esame si basagiuridicamente sugli articoli 46, 149, 153, 162-166, 168, 174, 175 e 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è conforme al principio di sussidiarietà, in termini di necessità di intervento dell'Unione e di valore aggiunto a livello europeo, e al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per conseguire i propri obiettivi;

nella relazione elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018, il Governo italiano ha fornito una valutazione positiva del progetto, che si ritiene conforme all'interesse nazionale, in ragione di alcuni effetti positivi per le imprese, in virtù delle disposizioni per l'istituzione di un "ecosistema di mercato", e per i cittadini, grazie alle misure di incentivazione per proteggere la salute umana, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;

preso atto delle osservazioni della 12ª Commissione permanente per quanto attiene ai profili di competenza,

considerata la situazione economica contingente, con l'auspicio di un incremento economico del Fondo e di un maggiore coinvolgimento delle Regioni,

si esprime conclusivamente in senso favorevole.

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 64 (pom.) del 09/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019

64ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

La presidente

[CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il provvedimento.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), nel richiamare i contenuti della relazione svolta, dà conto di un parere favorevole alla Commissione di merito, pubblicato in allegato.

Si apre il dibattito.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sottopone al relatore l'opportunità di inserire nel parere due osservazioni, una riferita all'articolo 3, l'altra all'articolo 11.

Circa l'articolo 3, ritiene infatti necessario approfondire le problematiche che hanno portato all'abrogazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015, e successive modificazioni, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro dovesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro. Ritiene poi non condivisibile la valutazione contenuta nella relazione tecnica, secondo la quale tale previsione, oltre a porre in capo al Ministero un aggravio di risorse non giustificabile, non appare utile alle attività istituzionali né dello stesso, né dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Quanto all'articolo 11, riterrebbe opportuno che si specificasse quali siano le ulteriori risorse

escluse dal comma 2 dell'articolo 23. In particolare, ritiene importante chiarire l'importo delle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione collettiva alle misure di *welfare* integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale, nonché quelle riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 della legge n. 98 del 2011 e alla quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti in sede di confronto sindacale. Si riserva comunque di trasmettere i propri rilievi al relatore.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) reputa limitativo considerare di competenza della Commissione esclusivamente gli articoli 3 e 11, in quanto, a suo parere, sono molte le norme che hanno un riflesso diretto sul mondo del lavoro, come nel caso dell'articolo 2, che si riferisce al prestito concesso all'Alitalia. In via generale, coglie l'occasione per censurare la limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame dei provvedimenti.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) preannuncia che i senatori del Partito Democratico non parteciperanno al voto, in considerazione dell'inadeguatezza dei tempi concessi per approfondire il testo. Ritiene che il tema abbia carattere generale e auspica che per il prosieguo si possa procedere ad una programmazione dei lavori che tenga conto anche delle esigenze delle opposizioni.

La presidente [CATALFO](#), anche in considerazione delle necessità manifestate, rinvia la votazione del parere alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

La presidente

[CATALFO](#) ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) anticipa l'orientamento contrario del suo Gruppo sul provvedimento, che descrive un mondo della scuola non corrispondente alla realtà e appare pregiudizialmente sospettoso nei confronti dei dirigenti scolastici e del potere che era stato loro concesso. La chiamata diretta dei docenti a suo parere rappresentava infatti una importante e innovativa sperimentazione, ossia il tentativo di superare i tradizionali criteri basati sulle graduatorie di concorso e sulla anzianità di servizio e di premiare il merito e valorizzare le competenze. La maggioranza, invece, sulla base di una valutazione esclusivamente politica, dopo aver già rivisto la normativa in tema di alternanza scuola-lavoro, ha inteso cancellare tale esperienza, ancora da valutare pienamente e che semmai avrebbe avuto bisogno solo di alcuni correttivi, in ciò dimostrando scarsa lungimiranza.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede al relatore dei chiarimenti sul testo, giudicando complicato e fonte di incertezze il sistema individuato per la scelta della scuola da parte dei docenti.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) ritiene che, così come l'alternanza scuola-lavoro, anche la chiamata

diretta dei docenti, con il conferimento ai dirigenti scolastici di un potere a suo avviso eccessivamente discrezionale, abbia creato non pochi problemi al mondo della scuola, che ha pagato le conseguenze di queste sperimentazioni. Nel richiamare il pensiero di Pietro Calamandrei a proposito del ruolo e dell'importanza del sistema formativo scolastico, rivendica l'intervento portato avanti dal testo in esame, che mette al primo posto proprio la meritocrazia, nel rispetto delle graduatorie di concorso e dell'anzianità. Fornisce infine i chiarimenti richiesti dal senatore Floris.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) domanda ulteriori precisazioni, soprattutto con riferimento ai tempi necessari per la scelta delle scuole da parte dei docenti vincitori di concorso.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) invita il senatore Floris a differenziare opportunamente le graduatorie di merito a seguito di concorso, che sono su base regionale, dalle graduatorie delle singole scuole necessarie a chiamare docenti per eventuali esigenze di personale, come nel caso delle supplenze. Sulla base della propria esperienza personale ricorda i guasti prodotti dalla previsione degli ambiti territoriali e dall'alternanza scuola-lavoro, così come organizzata. In conclusione preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, riservandosi di tenere conto delle osservazioni espresse e di eventuali altre che dovessero pervenirgli per le vie brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

La relatrice [BOTTO](#) (*M5S*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, da parte del senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di osservazioni favorevoli formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Rileva preliminarmente che, in base all'articolo 1, il provvedimento intende prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, perpetrate in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e di anziani e disabili ospitati in apposite strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il testo inoltre intende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Segnala quindi che l'articolo 2 conferisce delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, nel rispetto di determinati

principi e criteri direttivi espressamente indicati. Il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto anche con il Ministro del lavoro.

L'articolo 3 prevede la definizione di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 stabilisce la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso - escluse le *webcam* - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e fissa i necessari requisiti di sicurezza delle immagini e le relative modalità di conservazione, nonché il ruolo e gli adempimenti in capo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge.

Ferma restando la disposizione di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la sperimentazione delle misure previste dalla legge.

Infine, l'articolo 7 specifica che la nuova disciplina si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In conclusione si riserva di formulare una proposta di parere anche all'esito del dibattito.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia la relatrice e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene in via preliminare auspicando che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'esame del provvedimento.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) che, nel sottolineare la rilevanza e la delicatezza del tema, evidenzia altresì la necessità di conciliare le esigenze di tutela delle persone deboli con il rispetto della *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'espressione del parere dovrà avvenire compatibilmente con i tempi di esame della Commissione di merito, che sul provvedimento svolgerà un ciclo di audizioni. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
rilevato che con l'articolo 3 si abroga l'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e successive modificazioni, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro dovesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
rilevato, altresì, che con l'articolo 11 si restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57

L'11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso reca adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (regolamento DPI); rilevato che è la medesima relazione tecnica ad evidenziare che "lo schema di decreto legislativo reca in generale integrazioni e modifiche meramente ordinamentali alle disposizioni vigenti, che non determinano alcun onere per il bilancio dello Stato, e solo per alcune disposizioni disciplina aspetti finanziari e compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche, che sono pienamente in linea con quelli attualmente già in vigore e non determinano l'istituzione di nuovi organi o l'attribuzione di nuovi compiti ad organi esistenti."; sottolineato che le funzioni di vigilanza del mercato vengono comunque confermate in capo al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, i quali potranno avvalersi della collaborazione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

66ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

indi del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Chiede al riguardo l'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta.

La [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nel segnalare che il rappresentante del proprio Gruppo sarà la senatrice Toffanin, chiede se, almeno informalmente, ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione.

La presidente [CATALFO](#) risponde positivamente al senatore Floris, avvertendo tuttavia che resterà ferma la titolarità dell'incarico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, che si pone l'obiettivo, secondo l'articolo 1, di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Tale scelta, secondo la relatrice, risponde all'invito più volte espresso dalle parti sociali di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.

Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. La relatrice chiarisce che il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto al quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma soprattutto fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, sia per quanto concerne l'area di applicazione del CCNL di riferimento.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, in particolare, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.

La relatrice passa poi a illustrare disegno di legge n. 310, a prima firma del senatore Laus, il cui esame è connesso a quello del disegno di legge n. 658.

Si sofferma soprattutto sull'articolo 2, per il quale il salario minimo orario non potrà essere inferiore a 9 euro all'ora - da incrementare ogni anno secondo i parametri Istat - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, precisando che esso si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

L'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione dei contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici. L'articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.

Infine, secondo l'articolo 6, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

La presidente [CATALFO](#) propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati.

Conviene la Commissione.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul lavoro delle donne

La presidente [CATALFO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione unanime concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a far pervenire nei tempi più rapidi le rispettive proposte di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (n. 15)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra il *curriculum vitae* del professor Parisi, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza, maturata anche in ambito internazionale, nel campo delle politiche attive e del mercato del

lavoro. Fa presente che attualmente il professor Parisi dirige il *National Strategic Planning & Analysis Research Center*, dove è stato elaborato il *Mississippi Works system* un piano, approvato dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha rivoluzionato il funzionamento dei Centri per l'Impiego, creando un modello di *on demand work* che, grazie alla raccolta e la combinazione di dati di molteplici agenzie per il lavoro, sia statali che private, ha permesso la creazione di oltre 50.000 nuovi posti di lavoro in pochi anni, contribuendo a fare del Mississippi uno stato *leader* a livello nazionale nella ricerca e nella formazione della forza lavoro. Ritiene pertanto il professor Parisi pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In conclusione, anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), senza entrare nel merito della competenza del candidato individuato dal Governo, lamenta che la procedura adottata per il ricambio al vertice di ANPAL potrebbe configurare un vero e proprio caso di *spoils system*.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), ritenendo impossibile una conoscenza e una valutazione del candidato esclusivamente sulla base di un *curriculum*, chiede formalmente l'audizione del professor Parisi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La presidente [CATALFO](#) condivide tale richiesta e la sottopone alla Commissione, che conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

Il relatore

[AUDDINO](#) (M5S), dopo aver brevemente ricordato l'obiettivo del provvedimento, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole. Si rammarica inoltre per non aver ricevuto da parte delle minoranze alcuna osservazione, come pure avevano richiesto la scorsa settimana.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP)

chiarisce che alcune osservazioni erano state espresse informalmente con riferimento alla necessità di conciliare il rispetto delle graduatorie con le peculiarità dei singoli istituti.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) riconosce il valore di rilievi espressi in ogni contesto, anche informale, tuttavia lamenta, dal punto di vista formale, una contraddizione, perché alla richiesta di rinvio della votazione, accolta dalla Commissione, non ha fatto seguito l'invio al relatore di osservazioni da inserire eventualmente nel parere.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), quanto alla forma, ritiene si sia trattato di un malinteso. In merito alla sostanza si associa invece a quanto detto dalla collega Toffanin.

Previa dichiarazione di voto contrario, a

nome del suo Gruppo, da parte della senatrice [PARENTE](#) (PD), presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento e che è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. In premessa fa presente che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche, il testo di un'analogha iniziativa legislativa approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'*iter* si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura. Il testo, che si compone di 9 articoli, interviene su disposizioni relative a urne e cabine elettorali, componenti dei seggi elettorali e loro ampiezza demografica, assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

Quanto alle parti di più stretta competenza della Commissione, il relatore segnala, in particolare, l'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Il divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, evidenzia che un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne (da realizzare in materiale semitrasparente) e le cabine (in futuro, quando ve ne sarà la necessità, dovranno essere chiuse su tre lati e avere una determinata altezza), nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio. Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si descrivono requisiti e modalità di nomina del presidente e si elimina la possibilità di surroga dello stesso con il sindaco o suo delegato. Inoltre si introduce il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Vengono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente dell'ufficio elettorale, tra le quali, essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o aver

subito condanne per alcuni reati espressamente indicati. Con riferimento agli scrutatori, si riduce da 70 a 65 anni il limite massimo di età e si aggiunge il requisito del godimento dei diritti civili e politici; inoltre si prevedono i criteri di scelta degli stessi e si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, viene introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.

Il relatore richiama quindi le modifiche in materia di autenticazione di firme e che autorizzano, per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, si sofferma sulle ulteriori disposizioni che autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Si apre la discussione generale

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), riservandosi di intervenire compiutamente nel seguito dell'esame, critica l'introduzione di una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sugli articoli 19 e 23 e su alcune direttive inserite nell'allegato A. L'articolo 19, in particolare, reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, sulle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Dopo aver ricordato i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che contro l'Italia risulta avviata una procedura d'infrazione.

Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'attuazione dell'accordo sulla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo interviene sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, l'alloggio, l'alimentazione e la sicurezza sul lavoro.

La relatrice segnala altresì la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoro sia abitualmente svolto; la direttiva (UE) 2017/2398 sui rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori e la direttiva (UE) 2018/131 sul recepimento della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **CAMPAGNA** (M5S) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Passando all'esame del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni.
L'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano". La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.
Il successivo articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico e l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.
L'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. In particolare, stabilisce che i principi in base ai quali le Regioni organizzano tale formazione verranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Con specifico riferimento all'articolo 12, si prevede che le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici possano associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura.
Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga anche conto delle eventuali osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice **TOFFANIN** (FI-BP) chiede preliminarmente se la Commissione di merito svolgerà delle audizioni sul provvedimento.

La **PRESIDENTE** si riserva di rispondere dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura.

La senatrice **PARENTE** (PD) auspica che le eventuali audizioni verteranno anche sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **TOFFANIN** (FI-BP) riporta le perplessità espresse da diversi studiosi con riferimento al possibile aumento della superficie destinata al metodo biologico a discapito di quella coltivata con metodi convenzionali. Secondo la loro opinione infatti si registrerebbe una riduzione della produzione cui si dovrebbe far fronte, al fine di coprire il fabbisogno nazionale di prodotti

agroalimentari, con un aumento delle importazioni dall'estero.

Inoltre esprime dubbi circa l'utilità del Tavolo previsto dall'articolo 5, così come contesta l'iniquità del contributo annuale che alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica previsto dall'articolo 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 10/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018
53ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018
[\(COM\(2018\) 633 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e rinvio)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, illustra la proposta in titolo, che modifica la proposta del 4 maggio 2016 sul rafforzamento e la trasformazione dell'attuale Ufficio europeo per l'asilo in Agenzia europea per l'asilo (COM(2016) 271).

Dopo aver ricordato le diverse proposte legislative relative al sistema comune europeo d'asilo presentate dalla Commissione europea nel 2016 e 2018, riepiloga i contenuti della citata proposta originaria COM(2016) 271, su cui i legislatori dell'Unione hanno raggiunto, in sede di trilatero, un accordo preliminare il 28 giugno 2017, che contiene alcune novità significative, tra le quali: - l'attribuzione all'Agenzia del compito di formulare, in consultazione con la Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro i cui sistemi di asilo e di accoglienza non siano allineati al sistema comune d'asilo e rischiano di comprometterne l'efficacia; - l'attribuzione all'Agenzia del compito, in supporto agli Stati membri, dell'identificazione dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali specifiche, tra cui i minori; - la modifica dell'articolo 22 concernente il caso di pressione sproporzionata, nel senso di attribuire al Consiglio, e non più alla Commissione, la possibilità di adottare (su proposta della Commissione) una decisione in cui richiedere allo Stato membro di cooperare con l'Agenzia nell'implementazione di misure a sostegno allo Stato membro stesso, nel caso di situazioni di pressione sproporzionata o comunque in caso di inefficacia del suo sistema d'asilo e di accoglienza.

Passa quindi a illustrare le disposizioni della proposta COM(2018) 633, recante modifiche alla proposta del 2016, che in buona parte riprendono il citato accordo del giugno 2017. Si tratta, in

particolare, dell'inserimento di un nuovo articolo 16 *bis* che prevede la possibilità per uno Stato membro di richiedere sostegno maggiore da parte dell'Agenzia, tra cui la partecipazione dell'Agenzia all'intera procedura amministrativa di protezione internazionale (o a parti di essa) e alla procedura applicabile a norma del nuovo regolamento Dublino. Su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'Agenzia potrà quindi preparare le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale, che verrebbero comunque adottate dallo Stato membro che resterebbe pienamente responsabile della procedura. L'Agenzia potrà anche svolgere attività di ricerca giuridica, elaborando relazioni e analisi e fornendo ulteriore sostegno giuridico su richiesta degli organi giurisdizionali, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura.

Inoltre si prevede una modifica all'articolo 16, volta a individuare tutte le situazioni e condizioni in cui l'Agenzia può fornire assistenza operativa e tecnica, con riferimento ai compiti definiti allo stesso articolo 16 e agli articoli 21 e 22 dell'accordo provvisorio.

Infine, è prevista una modifica all'articolo 21, per ampliare le possibilità di impiego delle squadre di sostegno, che rimarrebbero comunque soggette a una richiesta dello Stato membro interessato o a un accordo con lo stesso, ma non più limitate alle circostanze di flussi migratori sproporzionati.

La relatrice dà, quindi, conto della relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene che la proposta COM(2018) 633 "è conforme all'interesse nazionale, nella misura in cui prevede interventi dell'Agenzia a sostegno degli Stati membri nella gestione del fenomeno migratorio", salvo nelle parti in cui si prevede l'attivazione degli interventi di supporto tecnico e operativo allo Stato membro anche in assenza di una richiesta dello stesso Stato membro, su iniziativa autonoma della stessa Agenzia o in base a una decisione della Commissione (o del Consiglio, in base al testo del giugno 2017).

Considerato che l'esame, in questa sede, verte sulla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, la relatrice si sofferma anzitutto sulla base giuridica, che ritiene correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure relative a un sistema europeo comune d'asilo.

Quanto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ritiene che questi siano rispettati nella misura in cui la proposta persegue gli obiettivi propri della politica comune in materia d'asilo, dettati dal citato articolo 78 del TFUE, consistenti nell'assicurare al contempo una armonizzazione normativa tra gli Stati membri e una disponibilità europea a fornire supporto "a beneficio" di Stati che si trovino ad affrontare situazioni particolarmente critiche, per aiutarli ad adempiere alla normativa stessa, anche attraverso l'ausilio di un organismo europeo per l'asilo.

A tale riguardo destano, tuttavia, perplessità alcune disposizioni della proposta, sia sotto il profilo formale della redazione normativa, sia sotto quello sostanziale. Come suggerito nella relazione del Governo, ritiene che occorra porre attenzione alle parti della proposta che prevedono un'attivazione operativa dell'Agenzia in assenza di una richiesta da parte dello Stato membro, tenendo presente che la *ratio* di fondo dell'intervento europeo dovrebbe essere quella di venire in soccorso agli Stati membri che chiedono aiuto nella gestione dei confini esterni dell'Unione europea rispetto all'afflusso di cittadini di Paesi terzi che vi approdano.

In particolare, sottolinea che l'articolo 16, come modificato dalla proposta COM(2018) 633, prevede al paragrafo 1, lettera e), che l'Agenzia può fornire assistenza operativa e tecnica "su iniziativa dell'Agenzia, qualora i sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro siano soggetti a una pressione sproporzionata, e con l'accordo dello Stato membro interessato". Si prevede quindi che l'Agenzia possa agire di propria iniziativa, salvo l'obbligo di acquisire l'accordo dello Stato interessato, al fine di mettere in atto azioni operative e tecniche all'interno del territorio dello Stato stesso.

Tale disposizione appare anzitutto disallineata rispetto all'articolo 22, nel testo concordato il 28 giugno 2017 (ma anche rispetto al testo originario del 2016), in quanto in caso di pressione sproporzionata e di inerzia dello Stato membro, è il Consiglio (e nel testo del 2016 è la Commissione) a decidere sulle azioni da intraprendere, mentre l'Agenzia è chiamata solo a definirle nel dettaglio insieme allo Stato membro.

Pertanto, nel caso in cui la lettera e) si riferisse all'articolo 22, andrebbero espunte le parole "su iniziativa dell'Agenzia", poiché l'iniziativa sarebbe del Consiglio (o della Commissione). In tal caso, la lettera e) potrebbe più utilmente essere accorpata alla lettera successiva che fa riferimento esplicito all'articolo 22. In tal modo, si farebbe riferimento, in una stessa lettera, a entrambi i casi previsti dall'articolo 22, relativi alla presenza di una pressione sproporzionata e alla non conformità alle raccomandazioni della Commissione europea per il buon funzionamento del sistema comune d'asilo. Qualora, invece la lettera e) si riferisse all'articolo 21, secondo cui *"Su richiesta di uno Stato membro, o su iniziativa dell'Agenzia e con l'accordo dello Stato membro interessato, possono essere impiegate squadre di sostegno per la gestione della migrazione al fine di fornire un rinforzo tecnico e operativo a tale Stato membro"*, andrebbe inserito un riferimento esplicito a tale articolo e al contempo eliminato il riferimento alla presenza di una pressione sproporzionata, che in tale articolo non compare. In conclusione, ritiene che, in entrambi i casi in cui si voglia interpretare la lettera e), ovvero se riferirla all'articolo 21 o all'articolo 22, si prefigura comunque la possibilità di un'azione concreta di intervento dell'Agenzia, attivata in assenza di una specifica richiesta dello Stato membro interessato e, nel caso dell'articolo 22, comprensiva anche dell'obbligo dello Stato membro di cooperare con tale intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate [\(COM \(2018\) 134 definitivo\)](#)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre 2018.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni già presentato in precedenza e propone l'inserimento di un ulteriore paragrafo finale in cui dare conto dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione competente del Parlamento europeo, il 6 dicembre scorso.

In particolare, la Commissione Affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, sulla base del lavoro svolto dai relatori Esther de Lange e Roberto Gualtieri, ha adottato un testo emendato, che va nella medesima direzione rispetto alle osservazioni formulate nello schema di parere. Infatti, per le esposizioni non garantite, si protrae di due anni l'obbligo di copertura totale, portandolo al primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, mentre per quanto riguarda le esposizioni garantite, si distingue tra quelle garantite da beni mobili e quelle garantite da beni immobili, prescrivendo per queste ultime requisiti di copertura meno stringenti, con una copertura totale solo a partire dal decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) esprime apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dalla senatrice Bonfrisco e anche per l'importante lavoro svolto dall'eurodeputato Gualtieri.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, la Commissione, con l'astensione del senatore Fazzolari, approva lo schema di parere illustrato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

[\(763\) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti](#)

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in materia di chiamata diretta dei docenti, su cui è stato chiesto il parere della Commissione, e illustra uno schema di parere non ostantivo.

Dopo una richiesta di precisazioni della senatrice [GINETTI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che al termine della seduta di mercoledì 12 dicembre, dedicata al disegno di legge di bilancio, la Commissione sarà convocata per rendere parere sul testo unificato adottato dalla Commissione affari esteri sui disegni di legge nn. 257 e 702 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), nonché per esprimersi sulla proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2018) 633).

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il 30 novembre 2018 è stato trasmesso al Senato il disegno di legge di delegazione europea 2018 (Atto Senato n. 944), approvato alla Camera dei deputati.

La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. È quindi uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento (alla trasposizione) nell'ordinamento nazionale delle disposizioni adottate dagli organi legislativi dell'Unione europea.

L'articolo 29, comma 4, della legge prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. E nel caso di ulteriori esigenze di adempimento può essere presentato un ulteriore disegno di legge di delegazione europea - secondo semestre (articolo 29, comma 8).

L'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dettaglia il contenuto tipico della legge di delegazione europea: a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta all'attuazione delle direttive europee da recepire nell'ordinamento nazionale; b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia nell'ambito di procedure di infrazione o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni che conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza

normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

L'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea (come della legge di europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni.

Come visto già con riferimento al disegno di legge europea, è rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5: è possibile emendare la legge di delegazione europea (come anche la legge di europea) solo con riferimento al suo contenuto proprio «*come definito dalla legislazione vigente*» e come, quindi, definito dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234, prima ricordato.

Relatrice del provvedimento sarà la senatrice Bonfrisco.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE LX COSAC (VIENNA, 18-20 NOVEMBRE 2018)

Il Presidente [LICHERI](#) riepiloga le principali attività svolte nel corso dei lavori della LX COSAC, tenutasi a Vienna i giorni 18, 19 e 20 novembre 2018, cui ha partecipato insieme con i senatori Testor e Fazzolari e una delegazione della omologa Commissione della Camera dei deputati.

I temi all'ordine del giorno hanno riguardato lo stato dell'arte dalla presidenza austriaca dell'Unione, gli ultimi sviluppi della Brexit, le politiche per il clima e l'Unione dell'energia, e un'Unione europea trasparente e più vicina ai cittadini in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Nella prima sessione, il senatore Fazzolari ha mostrato apprezzamento nei confronti della presidenza austriaca e del suo obiettivo di garantire un controllo adeguato delle frontiere esterne dell'Unione, tale da permettere il pieno dispiegamento della libera circolazione all'interno dell'Area Schengen. Ha tuttavia lamentato la disparità di trattamento nella gestione europea della rotta del Mediterraneo orientale rispetto a quella del Mediterraneo centrale. Per la prima sono stati stanziati circa 6 miliardi di euro in 4 anni, a vantaggio della Turchia, per arginare il flusso dei migranti, mentre per la seconda no. Ha evidenziato come, stanziando la stessa somma per accordi con le autorità libiche e con quelle del Maghreb e con le altre del Nord Africa, già da tempo sarebbero stati risolti anche i problemi del Mediterraneo centrale e occidentale. In caso contrario, il peso continuerà a gravare sull'Italia e sulla Spagna.

Nella seconda sessione, dedicata alla Brexit, il presidente ricorda di aver evidenziato come la Brexit si sia posta quale fattore decisivo nell'aggravamento della crisi europea, che è partita da lontano e ha portato, anche in considerazione della globalizzazione, ad una perdita di fiducia generalizzata.

L'Europa ha forti legami storici in comune tra i suoi paesi, ed è per questo motivo che, anche se c'è stato il referendum sulla Brexit, il Regno unito rimarrà sempre un paese europeo. Al riguardo, peraltro, l'accordo con l'Unione europea dovrà essere accettabile e garantire la dignità dei britannici, senza quell'intransigenza che invece la Commissione europea sembra dimostrare. La stessa rigidità che la Commissione sembra avere nei confronti dell'Italia, che verrebbe valutata secondo mere logiche ragionieristiche e numeriche, così tradendo lo spirito europeo che deve essere basato su valori comuni e non solo su parametri finanziari.

Nella terza sessione, la senatrice Testor ha rimarcato l'importanza delle politiche ambientali volte al mitigamento dei cambiamenti climatici, con una prospettiva di lungo periodo che va sino al 2050. Le risorse stanziati al riguardo nel bilancio europeo potrebbero essere ulteriormente aumentate per fronteggiare al meglio queste esigenze. Ha ricordato infatti i recenti episodi emergenziali in molte

regioni italiane e le erosioni dei ghiacciai nelle zone montane, che danno la testimonianza diretta dei cambiamenti climatici in atto e che richiedono soluzioni urgenti anche a vantaggio delle future generazioni. Al riguardo, sicuramente potrebbero essere previste condizioni di accesso più favorevoli al fondo di solidarietà europeo.

È stato infine approvato un documento finale, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2018)
134 definitivo

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di regolamento stabilisce un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, in modo da assicurare che tutti gli enti creditizi dell'UE abbiano un livello minimo di copertura per i rischi associati a tali esposizioni; valutato che la base giuridica dell'articolo 114 TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno, è appropriata per l'adozione di un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, ma dovrebbe prevedere il necessario tempo per l'adeguamento delle procedure di natura operativa e di pianificazione, fissando la data in cui si considerano "nuovi impieghi" al 1° gennaio 2021; valutato che l'ingente sforzo compiuto dagli enti creditizi nazionali per ottenere una significativa riduzione delle esposizioni deteriorate nell'ultimo triennio è stato coadiuvato dal rilevante ricorso a operazioni di cartolarizzazione, in merito alle quali sono rinvenibili profili di criticità connessi alla garanzia pubblica sulle tranche senior di cartolarizzazioni con sottostanti sofferenze (GACS); valutato che a distanza di oltre cinque anni dalla decisione dei capi di Stato e di governo di creare l'Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche), ma resta ancora incompiuta la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi (EDIS), come stabilito nella comunicazione dell'ottobre 2017 e nella tabella di marcia del dicembre 2017; valutato che la proposta potrebbe sollevare problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; evidenziato, poi, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, che l'introduzione di nuove regole sugli accantonamenti, anche se di portata circoscritta all'ambito prudenziale, sovrapponendosi agli standard contabili - recentemente profondamente innovati - comporta un ulteriore aggravio di regole con il rischio di indebolire la comprensibilità dell'informativa al pubblico e al mercato e, dunque, con un conseguente potenziale effetto distorsivo, in particolare per le banche locali, sulla relazione con i clienti in difficoltà. Sempre riguardo al principio di proporzionalità, si evidenzia che gli impatti di norme non proporzionate sarebbero ancora più elevati per le banche italiane medio-piccole che non utilizzano un modello di misurazione del rischio di credito IRB (Internal Ratings-Based), generando una potenziale riduzione del supporto creditizio al tessuto di piccole e medie imprese con ovvi pesanti riflessi sull'economia reale, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento all'essenziale strumento giuridico adottato dalla proposta della Commissione, il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata, si rappresenta che lo specifico contesto italiano è caratterizzato da tempi medi della giustizia civile significativamente superiori rispetto a quelli di altri Stati membri. Di conseguenza, le banche che operano sul territorio nazionale impiegano tempi mediamente maggiori per recuperare almeno parte dell'esposizione deteriorata.

Ciò premesso, la previsione di una copertura minima perfettamente armonizzata in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata, potrebbe risultare penalizzante per l'Italia rispetto ad altri Stati membri in cui i tempi della giustizia civile sono significativamente inferiori.

Per tali motivi, l'armonizzazione dei tempi di accantonamento per la copertura delle esposizioni deteriorate, avrebbe dovuto essere preceduta dall'armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di durata dei procedimenti giudiziari. In assenza di tale obiettivo, infatti, il rischio di introdurre le regole predette in materia di accantonamento per la copertura di esposizioni deteriorate è proprio quello di penalizzare le banche che operano in ordinamenti caratterizzati da maggiori criticità. Infatti, applicare uno stretto regime di copertura delle esposizioni deteriorate seguendo un calendario così stringente disincentiva le banche a mettere in atto una gestione proattiva dei crediti deteriorati, attraverso ad esempio concessioni o ristrutturazioni del credito, e potrebbe pertanto comportare effetti negativi sull'economia reale. Poiché infatti i tempi di recupero sono dettati dal sistema giudiziario, un calendario così stringente indurrebbe le istituzioni creditizie a dismettere le esposizioni prima dei tempi imposti dalla regolamentazione per la loro copertura.

Pertanto, appare opportuno prevedere che il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata venga definito su un orizzonte meno stringente di quello attualmente previsto dalla proposta, in particolare con riferimento all'articolo 47-*quater* introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 dall'articolo 1, paragrafo 2, della proposta in esame, che prevede la copertura integrale per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni. La prospettiva prudenziale non ha maggiore ancoraggio fattuale nella razionalità e pratica economico-contabile quando impone il 100% di accantonamento dopo 2 anni per un credito che, seppur deteriorato, non vale zero dal punto di vista economico. In sostanza, il credito tenderà a limitarsi qualitativamente alla presenza di garanzie eligibili e quantitativamente al valore delle stesse garanzie, alimentando un fenomeno di *short-termismo* nelle politiche creditizie delle banche. Così come si potrebbe alimentare il rischio di *shadow banking*, ovvero quell'insieme di operatori e prodotti non direttamente sottoposti a vigilanza allo stesso modo delle banche ma specializzati nella compravendita dei crediti dismessi dalle banche. Per conferire maggiore flessibilità al requisito di copertura minima potrebbero essere anche identificate eventuali tipologie di erogazioni creditizie caratterizzate da requisiti minimi meno stringenti, in ragione di particolari scelte di politica economica;

2) i requisiti di copertura risultano parzialmente differenziati in base al fatto che le esposizioni deteriorate siano classificate come "non garantite" o "garantite". Pur in presenza di tale differenziazione, viene tuttavia disposta in entrambi i casi la copertura integrale dell'esposizione, prevista per le esposizioni non garantite al secondo anno, mentre per quelle garantite all'ottavo anno. La presenza di una garanzia viene dunque in rilievo con riferimento al percorso di copertura dell'esposizione, ma non determina un diverso trattamento per quanto concerne l'ammontare della copertura stessa che dovrà, pur con un orizzonte temporale maggiore, essere integrale. Tale previsione pare non tener sufficientemente conto della natura stessa della garanzia, cioè quella di costituire una forma di assicurazione sull'ammontare delle perdite cui un ente creditizio può andare in contro nei confronti della singola esposizione.

Si ritiene opportuno non applicare il gap di rettifiche "mancanti" direttamente a livello del primo pilastro, bensì di seguire l'approccio proposto dalla BCE che tratta le medesime a livello di secondo pilastro. Ciò anche in considerazione del fatto che la proposta della Commissione si rivolge a tutta la platea di banche, mentre quella della BCE solo alle banche "significative" e che inoltre non prevede accantonamenti aggiuntivi oltre a quelli previsti dai criteri contabili nei primi due anni per le esposizioni non garantite e nei primi 3 anni per quelle garantite.

Pertanto, appare opportuno prevedere che, nell'ambito dei requisiti di copertura minima previsti dal nuovo articolo 47-*quater* del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni garantite, anche per l'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera o), relativa al periodo successivo all'ottavo anno, non sia prevista

la copertura integrale e che quindi sia indicata una percentuale inferiore a 1.

A tale riguardo, si tenga conto anche degli emendamenti approvati dalla Commissione Affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo (relatori: Esther de Lange e Roberto Gualtieri) il 6 dicembre scorso, che vanno nella direzione delle considerazioni sopra esposte. In particolare, per le esposizioni non garantite, si protrae di due anni l'obbligo di copertura totale, portandolo al primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata. Per quanto riguarda le esposizioni garantite, si distingue tra quelle garantite da beni mobili e quelle garantite da beni immobili, prescrivendo per queste ultime requisiti di copertura meno stringenti, con una copertura totale solo a partire dal decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, volto ad abolire l'istituto della chiamata diretta e alla revisione degli ambiti territoriali;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3;

rilevato che:

- con l'emendamento 1.20 si consente l'iscrizione nei ruoli del personale docente anche dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento. Con gli emendamenti 1.22 e 1.0.2 (testo 2), ancorché con diverse formulazioni, si consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 e per quelli in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico/professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

- con gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, si prevede la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato del personale docente e ATA che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione;

valutato, per gli aspetti di competenza, che:

- per quanto concerne gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.0.2 (testo 2), si osserva che la mancata immissione nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti non è stata valutata in contrasto con il diritto dell'Unione europea dal Consiglio di Stato, nella sua decisione in adunanza plenaria n. 11 del 2017. Tuttavia, gli emendamenti in esame, nel permettere, a domanda, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non sono, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ove si afferma che la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori;

- per quanto concerne gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, la stabilizzazione del personale docente, quale conseguenza del ricorrere della stipula di contratti per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, costituisce una misura riparatoria proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché «a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione», come affermato dalle pronunce della Corte di giustizia (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014) e della Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 2016) e ribadito, peraltro in una accezione solo minimale delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito ricorso ai contratti a tempo determinato, dalle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia, rese il 6 dicembre 2018, nella causa Rossato (C-494/17);

valutato quindi che gli emendamenti in oggetto, e in particolare gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3, non presentano profili di contrasto con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

